

# Votazione federale del 1° aprile 1990

## Spiegazioni del Consiglio federale

### Su che cosa si vota?

#### **Iniziativa «Alt al cemento»**

L'iniziativa popolare «Alt al cemento» — per una limitazione delle costruzioni stradali — chiede che la rete stradale svizzera non superi la superficie accertata il 30 aprile 1986. Nuove strade potranno essere costruite soltanto se superfici equivalenti di terreno saranno chiuse al traffico. Consiglio federale e Parlamento respingono questa iniziativa a causa del suo carattere estremo.

**Testo sottoposto a votazione: p. 2**  
**Spiegazioni: p. 3-7**

#### **Iniziative «Trifoglio»**

Le tre iniziative popolari «Per un paesaggio senza autostrade tra Morat e Yverdon», «Per un Knonauer Amt senza autostrade» e «Per un paesaggio senza autostrade nella regione dell'Aar tra Bienne e Soletta/Zuchwil» chiedono di rinunciare alla costruzione dei tronchi autostradali previsti in queste regioni. Consiglio federale e Parlamento respingono queste iniziative perché provocherebbero vuoti nella rete delle stradali nazionali.

**Testo sottoposto a votazione: p. 8**  
**Spiegazioni: p. 9-19**

#### **Decreto sulla viticoltura**

Il decreto federale sulla viticoltura fissa norme più severe per la qualità dei vini e stabilisce una regolamentazione più flessibile sulle importazioni. Esso è stato oggetto di una domanda di referendum.

**Testo sottoposto a votazione: p. 26-35**  
**Spiegazioni: p. 21-25**

#### **Organizzazione giudiziaria**

La revisione della legge federale sulla organizzazione giudiziaria ha lo scopo di ridurre la mole di lavoro del Tribunale federale. Essa è stata oggetto di una domanda di referendum.

**Testo sottoposto a votazione: p. 42-79**  
**Spiegazioni: p. 37-41**



---

**Primo oggetto**

# **Iniziativa popolare «Alt al cemento – per una limitazione delle costruzioni stradali»**

## **Testo sottoposto a votazione**

**Decreto federale  
concernente l'iniziativa popolare  
«Alt al cemento – per una limitazione delle costruzioni stradali»  
del 15 dicembre 1989**

### *Art. 1*

<sup>1</sup>L'iniziativa popolare «Alt al cemento – per una limitazione delle costruzioni stradali», del 25 febbraio 1986, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup>L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

#### **Art. 36<sup>quater</sup>**

<sup>1</sup>Lo sviluppo complessivo della rete stradale aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore non può superare quello accertato il 30 aprile 1986.

<sup>2</sup>Si possono costruire nuove strade od ampliare strade esistenti soltanto se, nella stessa regione, superfici equivalenti della rete stradale esistente aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore sono assegnate ad altri scopi.

<sup>3</sup>I Cantoni possono rilasciare un'autorizzazione derogatoria nel caso in cui:

a. in una regione scarsamente edificata predominino condizioni insopportabili in seguito a collegamenti insufficienti e non entri in linea di conto una soluzione alternativa;

b. in seguito all'abbandono di un progetto stradale o autostradale si debba procedere ad adattamenti della rete stradale.

<sup>4</sup>Sono fatte salve le norme cantonali e comunali sulla partecipazione degli aventi diritto di voto alle decisioni in materia di costruzioni stradali.

### *Art. 2*

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

---

## Il punto della situazione

La nostra società moderna, caratterizzata dal bisogno di comunicazioni e di trasporti, non può fare a meno delle strade. Le strade sono il tratto di unione tra gli uomini, le città e i mercati e collegano villaggi e regioni.

In Svizzera la costruzione e la manutenzione delle strade incombe ai Comuni, ai Cantoni e alla Confederazione. La Confederazione è responsabile delle strade nazionali; le altre strade rientrano invece nell'ambito di competenza dei Cantoni e dei Comuni. È logico che siano loro a prendere le decisioni che li concernono in materia stradale, visto che conoscono esattamente i propri bisogni.

Nel campo delle strade nazionali il primato spetta invece all'interesse generale. Un tentativo inteso ad istituire un diritto di partecipazione del popolo alle decisioni relative alla costruzione delle strade nazionali è fallito nettamente nel 1978 con il rigetto dell'iniziativa «Democrazia nella costruzione delle strade nazionali».

**L'iniziativa «Alt al cemento – per una limitazione delle costruzioni stradali»**, depositata nel 1986, è corredata da 111 277 firme valide. Essa chiede che la superficie delle strade sia limitata al suo stato il 30 aprile 1986. Si potranno aprire nuove strade soltanto se contemporaneamente verranno sottratti al traffico tronchi stradali equivalenti. Le deroghe sono ammesse unicamente nelle regioni scarsamente edificate e insufficientemente collegate oppure se la rete stradale deve essere adeguata in seguito all'abbandono di un progetto stradale o autostradale.

**Il Consiglio federale e il Parlamento** respingono l'iniziativa. Essi ritengono infatti che le proposte degli autori dell'iniziativa sono praticamente irrealizzabili e impedirebbero pure persino minimi adattamenti della rete stradale ai bisogni attuali e futuri.

---

## Argomenti del comitato di iniziativa

Il comitato di iniziativa giustifica come segue l'iniziativa popolare:

*«La nostra iniziativa chiede una limitazione della superficie aperta in genere al pubblico transito dei veicoli a motore e più precisamente che la superficie totale non superi quella accertata il 30 aprile 1986. Questo non significa la distruzione di tutte le strade costruite dopo questa data né l'impossibilità di costruirne nuove. L'iniziativa chiede unicamente che una superficie equivalente di strade esistenti venga sottratta al traffico ogni volta che una parte del territorio è sacrificata per costruzioni stradali (per esempio mediante l'istituzione di zone senza circolazione, la trasformazione di posteggi o la creazione di zone verdi).*

### **L'iniziativa ottempera alle esigenze ecologiche**

*La nostra aria è nociva per l'essere umano, per la fauna e per la flora. Ciò nonostante il traffico privato è in continuo aumento. Gli ambienti scientifici mettono in guardia contro le conseguenze climatiche di un arricchimento dell'atmosfera in CO<sub>2</sub>, conseguenze che nessun provvedimento tecnico è in grado di impedire (per esempio catalizzatore). L'invasione del cemento nel paesaggio rappresenta una minaccia per la varietà delle specie e per le acque nel suolo. La riduzione del volume del traffico privato e la limitazione delle costruzioni stradali costituiscono pertanto un imperativo ecologico. La nostra iniziativa propone una soluzione che non è fondata su divieti, bensì intesa al ristabilimento di un equilibrio tra i diversi modi di trasporto.*

### **L'iniziativa consente miliardi di economie**

*Il Consiglio federale ritiene che la sola Confederazione risparmierebbe 10-12 miliardi di franchi se rinunciasse al completamento della rete delle strade nazionali. Qualora si dovesse rinunciare alla costruzione di altre strade cantonali e comunali si potrebbero realizzare risparmi ben maggiori. È meglio bloccare l'estensione della rete stradale piuttosto che dover intraprendere in seguito costosi lavori per contenere il traffico.*

### **L'iniziativa propone una soluzione giusta, flessibile e facilmente applicabile**

– *L'iniziativa non impone un 'diktat' federale. La pianificazione e la costruzione delle strade rimane nelle competenze dei Cantoni, dei Comuni e dell'elettorato. La libertà di decisione è garantita entro i limiti della superficie stabilita.*

– *Il calcolo della superficie della rete stradale a una data determinata può essere effettuato senza grandi difficoltà, anzi taluni Cantoni lo hanno già effettuato.*

– *La superficie costruita dopo il 1986 è molto piccola e può essere facilmente compensata.»*

---

# Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi principali:**

## **È necessario costruire nuove strade**

Le strade non sono uno scopo a sé stante, bensì svolgono importanti funzioni: bisogna continuarne la costruzione per allacciare le regioni e ridurre il traffico nelle località. Ogni volta che si costruiscono nuovi insediamenti è necessario costruire nuove strade.

## **L'iniziativa blocca in pratica ogni nuova costruzione**

Gli autori dell'iniziativa chiedono che per ogni nuova costruzione stradale vengano sottratti alla circolazione tronchi esistenti. In questo modo la costruzione di nuove strade è praticamente impedita. È vero che nei Comuni più importanti è possibile trasformare le vecchie strade in zone per pedoni o in piste per le biciclette, cosa che del resto è già stata realizzata in molte località, ciò non è però attuabile dappertutto. L'iniziativa impedirebbe per esempio la costruzione di circonvallazioni attorno ai villaggi: ora si sa che queste costruzioni aumentano la sicurezza e migliorano la qualità di vita della popolazione. Le vecchie strade nei villaggi non possono essere semplicemente soppresse o chiuse, visto che il traffico locale deve pur poter essere garantito.

## **Rigidità invece di flessibilità**

Dal 1980 il traffico stradale è aumentato del 3 per cento all'anno. Numerosi punti della rete stradale sono fonte di problemi che potranno essere risolti soltanto per il tramite di nuovi progetti e adeguamenti. Anche in futuro la situazione non cambierà. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono poter adottare soluzioni flessibili. Nessuno desidera progetti esagerati o strade superflue. L'iniziativa limita invece la ricerca di soluzioni adottando un principio troppo rigido.

## **L'iniziativa non contribuisce alla protezione dell'ambiente**

Il traffico produce immissioni nocive per l'uomo e per l'ambiente. Le nuove strade possono però ridurre in parte queste immissioni. Va ricordato infatti che le lacune e i difetti della nostra rete stradale e autostradale causano colonne e intasamenti, provocando un aumento dei gas di scarico, del rumore e del traffico nelle zone abitate. La Confederazione ha già adottato diversi provvedimenti per promuovere i trasporti pubblici, migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento fonico.



## **Quale sarà il futuro dell'autostrada del Walensee?**

L'iniziativa prevede che per tutte le strade costruite dopo il 30 aprile 1986 devono essere sottratte al traffico superfici equivalenti. Se questa soluzione non è possibile le nuove strade dovrebbero essere distrutte. L'apertura nel novembre 1987 della tratta autostradale di 22,5 km tra Weesen e Flums ha consentito di sopprimere i temuti ingorghi del passato. Il risanamento di questa strettoia è costato 910 milioni di franchi. È molto probabile che nella regione del Walensee non esistano ulteriori 22,5 km di strade ai quali si possa rinunciare. Infatti la vecchia strada cantonale è destinata al traffico locale e al traffico misto, mentre il resto della rete stradale è destinato a collegare questa regione di montagna. Queste strade non possono essere soppresse.

**Qualora l'iniziativa dovesse essere accettata si dovrebbe quindi pensare a demolire l'autostrada del Walensee.**

## **Numerose strade rimesse in questione**

L'iniziativa mette in questione strade esistenti e rende impossibile la realizzazione di quelle previste. Per ogni strada progettata o costruita dopo il 30 aprile 1986 si dovrebbe trovare una superficie equivalente da poter sottrarre al traffico. Se questa condizione non è adempita si dovrebbe allora demolire la strada esistente oppure rinunciare al progetto.

Ad esempio i tratti seguenti potrebbero essere messi in causa:

### **Strade nazionali**

– Costruite dopo il 30 aprile 1986 (88,8 km):

N1 (autostrada urbana di San Gallo), N2 (Giustizia–Gorduno), N3 (Walensee), N8 (Lago di Brienz), N9 (Riddes–Sion), ecc.

– In costruzione (101,5 km):

N1 (circonvallazione di Ginevra, di Avenches), N3 (Bözberg), N4 (attraversamento di Sciaffusa), N5 (circonvallazione di Neuchâtel), N7 (Frauenfeld–Tägermoos), N9 (Sion ovest–Sion est), N16 (Courgenay–Glovelier), ecc.

– Progettate (285,2 km):

N1 (circonvallazione di Morat, Avenches–Yverdon), N4 (Winterthur–Henggart, Brunau–Uetliberg–Filderen–Knonau), N5 (Bienne–Zuchwil, circonvallazione di Bienne, Areuse–Yverdon), N8 (Brienzwilier–Stansstad), N9 (Sion–Briga), N16 (confine-Courgenay, Glovelier–La Heutte), ecc.

### **Strade cantonali**

Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds (Vue-des-Alpes), sistemazione della strada del Simmental, circonvallazione di Grellingen, Stabio–Gaggiolo, circonvallazione di Sion, Visp, Briga, ecc.

### **Strade comunali e di allacciamento**

La strada di collegamento tra Ostermundigen (BE) e il terreno sportivo, la strada di servizio di Zünarberg a Flums (SG), 6 km di strada di servizio a Boudevilliers (NE), la strada d'accesso al nuovo insediamento di Lindhalden a Worb (BE), il traforo d'accesso alla nuova stazione 2000 di Frauenfeld (TG), nonché alcune centinaia di strade comunali realizzate nel corso degli ultimi anni nelle diverse regioni della Svizzera.

---

## **Una data di riferimento arbitraria**

Giusta il testo dell'iniziativa, la rete stradale dovrebbe essere ridotta alla superficie accertata il 30 aprile 1986. La retroattività di questa disposizione provoca problemi praticamente insolubili. Nel corso degli ultimi quattro anni sono state costruite numerose strade che bisognerebbe ora catalogare e demolire, oppure mantenere sacrificandole al loro posto. Questo compito è reso ancor più difficile dal fatto che anche i sentieri asfaltati dovrebbero essere catalogati.

## **A chi spetta la decisione?**

Chi deciderà quale strada dovrà essere soppressa al momento di costruirne una nuova? Oltre il 70 per cento delle nostre strade sono strade comunali, destinate per lo più a collegare le zone residenziali. È difficile demolirle senza aggravare la situazione degli abitanti interessati. Per poter costruire nuove strade nazionali o cantonali si dovrebbero demolire anche le strade comunali. Chi pagherà le spese di demolizione? Come si dovrà procedere per la costruzione di una nuova strada indispensabile se il Comune e il Cantone non possono rinunciare a strade esistenti? L'iniziativa provoca un conflitto di competenze praticamente insolubile. Soluzioni su misura non sarebbero più possibili.

## **Sperpero di fondi pubblici**

L'aumento del traffico, l'eliminazione delle strettoie esistenti, nonché la necessità di deviare il traffico di transito dall'interno delle località rendono indispensabile la costruzione di nuove strade. Per poterlo fare l'iniziativa ci obbligherebbe a sopprimere strade ancora in ottimo stato annientando così importanti investimenti. Ne risulterebbe poi un aumento del costo di realizzazione, visto che alle spese di costruzione bisognerebbe aggiungere quelle di demolizione.

**Per i motivi invocati, Consiglio federale e Parlamento raccomandano il rigetto dell'iniziativa.**

---

# Iniziative «Trifoglio»: Testi sottoposti a votazione

## Secondo oggetto

### **Decreto federale sull'iniziativa popolare «Per un paesaggio senza autostrade tra Morat e Yverdon»**

L'iniziativa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 36bis cpv. 7*

7 Tra Morat e Yverdon non può essere costruita alcuna strada nazionale.

## Terzo oggetto

### **Decreto federale sull'iniziativa popolare «Per un Knonauer Amt senza autostrade»**

L'iniziativa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 36bis cpv. 8*

8 Il Knonauer Amt (distretto di Affoltern ZH) rimane libero da strade nazionali. Racconti alle medesime non possono essere esercitati né nel Knonauer Amt, né nel Comune di Birmensdorf ZH.

## Quarto oggetto

### **Decreto federale sull'iniziativa popolare «Per un paesaggio senza autostrade nella regione dall'Aar tra Bienne e Soletta/Zuchwil»**

L'iniziativa ha il seguente tenore:

La Costituzione federale è completata come segue:

*Art. 36bis cpv. 9*

9 Tra Zuchwil e Bienne non può essere costruita né esercitata alcuna strada nazionale che attraversi i distretti di Bucheggberg, Lebern ed il circolo di Büren.

Per il tramite dei decreti del 15 dicembre 1989 l'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere queste tre iniziative.



---

## Il punto della situazione

Le strade nazionali sono le principali vie di comunicazione del nostro Paese. Esse riducono le distanze fra le diverse regioni e contribuiscono alla loro reciproca integrazione.

La costruzione delle strade nazionali è iniziata nel 1960 sulla base di un concetto globale di 1680 km, approvato dal Parlamento. Da allora questo concetto è stato riesaminato, completato su alcuni punti e adeguato alle nuove condizioni. È stato abbandonato il progetto del Rawil e sono stati invece aggiunti la circonvallazione nord di Zurigo, il traforo del San Gottardo e la Transgiurana. Attualmente la rete delle strade nazionali si estende su 1856 km, 1498 dei quali (80,7%) sono completati e in esercizio.

Le iniziative «Trifoglio» sono state depositate nel 1987 e chiedono che si rinunci alle seguenti tratte autostradali:

- N1 Morat–Yverdon (138836 firme valide)
- N4 Wettswil–Knonau (134447 firme valide)
- N5 Bienne–Soletta/Zuchwil (133066 firme valide).

Queste tre tratte autostradali hanno una lunghezza complessiva di 85 km, pari al 4,5 per cento dell'intera rete. La quarta iniziativa «Trifoglio» contraria alla N16 nel Cantone del Giura (Transgiurana) è stata ritirata.

**Il Consiglio federale e il Parlamento** respingono queste iniziative. Esse mettono in questione la concezione globale delle strade nazionali e creano lacune in seno ad una rete che forma invece un tutto. Esse non avrebbero alcuna ripercussione sul traffico in generale, ma renderebbero intollerabile la situazione nelle regioni interessate riducendo la fluidità del traffico.

## Argomenti del comitato di iniziativa

Il comitato di iniziativa giustifica come segue l'iniziativa popolare:

### **«Si alle iniziative 'Trifoglio' – Sì alla moderazione**

*Le autostrade sono vie di comunicazione destinate alla circolazione degli uomini e delle merci. Un Paese fortemente industrializzato e popolato come la Svizzera ha bisogno di una rete adeguata di autostrade.*

*Attualmente una simile rete esiste, visto che le regioni del nord, del sud, dell'est e dell'ovest della Svizzera sono collegate. Sull'altipiano la densità della rete autostradale è addirittura una delle più forti del mondo. Il prezzo pagato era ed è esorbitante. Abbiamo sacrificato milioni di ettari di terre coltivabili per costruire autostrade che rovinano per sempre paesaggi degni di protezione e villaggi.*

*Le iniziative 'Trifoglio' si propongono di proteggere le terre coltivabili di tre regioni minacciate. Esse si oppongono alla costruzione di tre tratte autostradali particolarmente contestabili. Infatti, i tronchi della N5 sono superflui visto che le strade esistenti, costruite in vista di un importante traffico, sono lungi dall'essere sature. Nel distretto di Knonau la N4 rafforzerebbe ulteriormente il dominio economico dell'agglomerazione zurighese.*

*Le tratte autostradali previste provocano ripercussioni contrarie alla politica sostenuta ufficialmente dal Consiglio federale in materia di qualità dell'aria, di uso moderato del suolo e di migliore protezione della natura e dell'uomo.*

**Le autostrade aumentano il traffico:** *la circolazione sulle strade principali e secondarie diminuisce soltanto in un primo tempo. Infatti le città e i villaggi situati nelle adiacenze di una nuova autostrada subiscono prima o poi un incremento del traffico, sinonimo di maggior immissioni nocive, più rumore e meno sicurezza.*

**Le autostrade provocano una spreco di terre:** *per avere le stesse capacità di trasporto della ferrovia l'autostrada abbisogna di uno spazio sei volte maggiore per il trasporto delle persone e di ben 12 volte in più per quello delle merci. Per rendersi conto della rarefazione del suolo nel nostro Paese basta osservare l'incremento dei prezzi del terreno o consultare una carta geografica degli anni sessanta. Evitiamo nuovi sprechi.*

**Le autostrade provocano il rincaro dei terreni e aumentano l'inflazione:** *nelle regioni collegate da un'autostrada le terre coltivabili divengono troppo care per gli agricoltori. Sui terreni ancora fertili si vedono così sorgere i depositi o gli opifici inquinanti dei quali le città vogliono sbarazzarsi. La rarefazione del suolo provoca il rincaro degli affitti a scapito della popolazione e dell'economia locali.*

*Il sì alle iniziative 'Trifoglio' è la garanzia della protezione costituzionale di tre siti che devono rimanere intatti. È un modo per proteggere le regioni interessate, la loro economia e le loro zone di svago e per permettere alle autorità di concentrarsi maggiormente in futuro sul miglioramento dei trasporti pubblici.»*

---

# Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale respinge le tre iniziative per i seguenti motivi principali:**

## **Opere di importanza nazionale**

Situata nel cuore dell'Europa e costituita da regioni discoste, la Svizzera ha bisogno di una rete di strade nazionali ben sviluppata. Per poter svolgere le sue funzioni, questa rete deve essere considerata come un tutto, visto che si tratta di opere di importanza nazionale.

## **Nessuna estensione della rete**

Il Consiglio federale ha ribadito a più riprese che non intende proporre alcuna nuova estensione della rete delle strade nazionali. Sta di fatto che la rete progettata e riesaminata deve essere completata perché le lacune ostacolano il traffico. In questo contesto le aspirazioni della popolazione interessata e gli imperativi della protezione del paesaggio e dell'ambiente vanno rispettati nella misura del possibile.


## **Miglioramento dei progetti**

Il miglioramento costante dei progetti e le tecniche di costruzione più recenti consentono di diminuire le ripercussioni delle autostrade sulle popolazioni rivierasche e sul paesaggio. I costi supplementari sono giustificati quando il miglioramento è effettivo. Con la collaborazione delle organizzazioni di protezione della natura sarà fatto il possibile per salvaguardare i paesaggi degni di protezione.

## **Le lacune della rete provocano ingorghi**

È illusorio credere che le iniziative influenzino in modo determinante il comportamento degli utenti: le tratte toccate dalle iniziative non sono sufficientemente lunghe (4,5% dell'intera rete autostradale). Le lacune invece provocherebbero una deviazione del traffico verso le strade principali e secondarie, circostanza che nuoce alla fluidità del transito e alla sicurezza, aumentando nel contempo le immissioni di gas di scarico e rendendo insostenibile la situazione delle popolazioni rivierasche.

## Strade nazionali svizzere



Tratte autostradali toccate dalle iniziative

Le tre tratte autostradali toccate dalle iniziative sono particolarmente importanti perché consentono di canalizzare il traffico sull'insieme della rete di strade nazionali e di contribuire alla fluidità del transito. Rinunciare a questi progetti significa privarci di tre tronchi autostradali indispensabili per evitare lacune nella rete delle strade nazionali. Per la popolazione di queste regioni i disturbi dovuti al traffico diventerebbero intollerabili.

---

## **Una minaccia per la sicurezza del traffico**

Le autostrade sono più sicure delle altre strade. Pur assorbendo il 25 per cento del traffico, esse registrano soltanto il 9 per cento degli infortuni. I tratti di strade a forte traffico sono particolarmente pericolosi. Qualora le iniziative dovessero essere accettate, gli automobilisti dovrebbero circolare sulle vecchie strade invece che su autostrade relativamente sicure. Vista la capacità limitata di assorbimento del traffico delle vecchie strade, essi, come pure gli altri utenti e le popolazioni rivierasche, si troverebbero esposti a maggiori pericoli.

## **Varianti costose**


In caso di accettazione delle iniziative, è probabile che la situazione delle popolazioni interessate diventi rapidamente insopportabile a causa dell'aumento costante del volume del traffico. I Cantoni dovrebbero allora realizzare nuove varianti, verosimilmente costruendo circonvallazioni a forte densità di traffico, simili ad anelli attorno ai villaggi. Questa soluzione è troppo onerosa per la Confederazione e per i Cantoni e nuoce all'ambiente.

**Per i motivi invocati, Consiglio federale e Parlamento raccomandano il rigetto delle tre iniziative «Trifoglio».**



Secondo oggetto

## Iniziativa popolare «Per un paesaggio senza autostrade tra Morat e Yverdon»



### Lausanne Argomenti del comitato di iniziativa

#### «Preserviamo la Broye e la regione di Morat

Il sì all'iniziativa «Per un paesaggio senza autostrada tra Morat e Yverdon» consente di proteggere i rinomati paesaggi della Broye e della regione di Morat e di salvare 170 ettari di preziose terre coltivabili, preservando nel contempo la fonte di reddito di numerosi agricoltori. Grazie al sì è pure possibile risparmiare 1,5 miliardi di franchi di spese di costruzione.

La tratta autostradale della N1 tra Yverdon e Morat non ha alcun senso, visto che la N12 tra Vevey e Berna attua da anni il collegamento tra Svizzera francese e Svizzera tedesca. Un'ulteriore strada nazionale è d'altra parte in costruzione al nord del Lago di Neuchâtel. Come è possibile concepire tre autostrade su una fascia di appena 30 km? Per la popolazione interessata è troppo. Nell'ambito di una votazione cantonale (1982) la Broye vodese si è opposta alla costruzione di questa autostrada.

La N1 consente di guadagnare 5-6 minuti sul percorso tra Losanna e Berna e niente di più. L'economia della regione della Broye seguirebbe un corso sfavorevole. Gli esperti della Commissione Biel prevedono l'installazione di depositi e lo sviluppo di una rumorosa industria edilizia che crea soltanto rari impieghi non qualificati. Il futuro della regione risiede invece nell'alta tecnologia: la Broye può attirare maestranze qualificate unicamente offrendo elevate qualità di vita e non facendo capo a buoni collegamenti autostradali. Inoltre la regione deve preservare il suo patrimonio naturale se intende sviluppare maggiormente le sue stazioni termali e il turismo di svago attualmente fiorenti.

Per porre rimedio alla situazione dei villaggi esposti a un inquinamento fonico eccessivo occorrono circonvallazioni e non autostrade a forte traffico.»



---

# Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi principali:**

## **La N 1 è la principale arteria di comunicazione con la Svizzera tedesca**

La N 1 è il collegamento più importante e più breve tra la Svizzera francese e la Svizzera tedesca. Non si può sottovalutare l'importanza di collegamenti funzionali fra le regioni linguistiche per la coesione nazionale. La pianificazione delle strade nazionali ha tenuto particolarmente conto di questo fattore. Il tracciato e la struttura della N 1 sono stati concepiti in modo da poter assorbire un forte traffico di transito.

## **Il completamento della N 1 è indispensabile**

Gli autori dell'iniziativa sono del parere che non è necessario costruire una terza autostrada in un raggio di 30 km. In realtà già nel 1985 il traffico pesante sulla circonvallazione di Morat era superiore a quello registrato dalla N 2 sul Gottardo! Questo tipo di traffico sulla vecchia strada tra Losanna e Berna (fino a 150 autocarri all'ora) nuoce considerevolmente alla qualità di vita nelle località di Morat, Faoug, Avenches e Domdidier. Anche il traffico, come l'acqua, cerca il miglior passaggio possibile, che non si trova certo né sulla N 5, né sulla N 12. La N 1 rimane la principale arteria di comunicazione tra la Svizzera tedesca e la Svizzera francese. Le autostrade esistenti N 5 (Lago di Neuchâtel) e N 12 (Vevey–Friburgo) non sono assolutamente in grado di svolgere il ruolo della N 1. Per la sua stessa concezione la N 5 non sarà mai una via di transito. A causa del suo importante dislivello e dei 40 km di maggior percorso (ossia 30 minuti in più), la N 12 non si presta alla circolazione del traffico pesante a partire da Ginevra o da Losanna.

## **Un tracciato ben integrato**

Il progetto iniziale è stato sensibilmente migliorato, di modo che le riserve naturali delle rive del Lago di Neuchâtel rimangono intatte e la cittadina di Morat viene evitata grazie alla costruzione di alcune gallerie. I raggruppamenti di fondi hanno inoltre consentito di trovare una soluzione soddisfacente per il Comune bernese di Clavaleyres.

Terzo oggetto

## Iniziativa popolare «Per un Knonauer Amt senza autostrade»

### Argomenti del comitato di iniziativa

**«Il distretto di Knonau deve rimanere una zona rurale autentica»**

Nel 1985 la popolazione del cantone di Zurigo ha respinto in votazione la costruzione di una N4 teoricamente rispettosa dell'ambiente. Forti maggioranze sono state registrate a buona ragione nella Città di Zurigo e nel distretto di Knonau.

La costruzione della N4 provocherebbe un forte aumento del prezzo dei terreni e degli affitti in città e in campagna. Il solo distretto di Knonau verrebbe aumentare la propria superficie edificata di 4-5 km<sup>2</sup>, circostanza che produrrebbe un aumento del traffico pendolare con Zurigo e quindi della circolazione nei villaggi. Anche il servizio cantonale zurighese per la sistemazione del territorio ritiene che l'aumento del traffico su strada si farà a scapito del traffico per ferrovia.

Nessuno trarrà beneficio dalla tratta autostradale in questione: né la Svizzera, che finanzierebbe per il tramite della N4 una maggiore concentrazione del potere d'acquisto e della manodopera a Zurigo, né i zurighesi, che soffrono già ora a causa delle immissioni dovute a un eccesso di traffico. Non va poi dimenticato che la realizzazione della N4 causerebbe la costruzione di una seconda galleria del San Gottardo.

Gli autori dell'iniziativa si prefiggono uno sviluppo armonioso di tutte le regioni del nostro Paese. Evitiamo quindi che i Cantoni di Uri e del Ticino subiscano un nuovo aumento del traffico di transito. Evitiamo parimenti che la Città di Zurigo si espanda a scapito delle altre regioni e che il distretto di Knonau sacrifichi il suo carattere rurale autentico.»



---

## Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi principali:**

### **L'importanza della N4 è al di sopra delle regioni**

L'autostrada collega Zurigo non soltanto con il distretto di Knonau e con le regioni di Cham, Baar e Zugo, bensì garantisce gli scambi tra l'agglomerazione di Zurigo (compreso l'aeroporto di Kloten) e l'asse di Lucerna, del Gottardo e del Ticino. Dal profilo internazionale essa costituisce una via di comunicazione (E41) dal sud della Germania federale verso Zurigo e il bacino mediterraneo.

### **La soluzione a una situazione insostenibile**


Attualmente il traffico interregionale deve passare attraverso le strettoie dei villaggi del distretto di Knonau, circostanza che nuoce gravemente alla qualità di vita dei Comuni di Knonau, Mettmenstetten, Affoltern, Hedingen e Birrnsdorf. Qualora si dovesse rinunciare alla costruzione della N4, il traffico di transito dovrebbe percorrere altre strade in direzione di Zurigo (attraverso la valle della Sihl, il passo dello Hirzel, la N3, ecc) o attraversare la Città di Zurigo per evitare la strada cantonale del distretto di Knonau che è totalmente satura. Ne risulterebbero ulteriori immissioni permanenti e completamente superflue. Grazie invece alla costruzione della N4, il traffico di transito in provenienza dalla Svizzera centrale eviterebbe la Città di Zurigo per continuare verso il nord e la Svizzera orientale.

### **È allo studio un lungo traforo sotto l'Isliberg**

Recentemente è stato presentato un progetto di lungo traforo sotto l'Isliberg, destinato a migliorare la protezione dell'ambiente. Su richiesta della Confederazione, il Cantone di Zurigo sta esaminando in modo approfondito questo nuovo tracciato che offre in particolare il vantaggio di lasciare intatto il paesaggio tipico attorno allo stagno di Zwillikon.

Quarto oggetto

## Iniziativa popolare «Per un paesaggio senza autostrade nella regione dell'Aar tra Bienne e Soletta/Zuchwil»



### Argomenti del comitato di iniziativa

#### «Salviamo la natura lungo l'Aar»

Da diversi anni la popolazione delle regioni di Bienne e Soletta lotta per salvaguardare il paesaggio della regione dell'Aar e le ricchezze della fauna e della flora della pianura di Grenchen. Nel 1983 il Municipio di Bienne ha chiesto una revisione del progetto della N5. I cittadini di Soletta hanno depositato un'iniziativa cantonale che persegue il medesimo scopo. Gli abitanti di queste regioni hanno dovuto far capo al loro diritto di iniziativa per difendere il paesaggio unico della regione dell'Aar perché le Camere federali non hanno tenuto conto della volontà popolare.

L'autostrada prevista non decongestionerà le regioni di Bienne e di Soletta, anzi attirerà un traffico maggiore e costituirà una forte concorrenza per i trasporti pubblici (Ferrovia 2000). Essa non ha alcun influsso sullo sviluppo economico di queste regioni. D'altra parte questa nuova via di comunicazione provocherebbe un deterioramento dell'inquinamento atmosferico già considerevole sul fianco sud del Giura. L'autostrada a due piste sulla riva sinistra del Lago di Bienne dovrebbe assorbire il traffico in provenienza dalle quattro piste della N5. Inoltre la tratta autostradale prevista priverebbe la regione di 120 ettari di terre coltivabili di ottima qualità e dimezzerebbe nella regione di Grenchen la maggiore riserva di lepri e di pavoncelle della Svizzera.

Il traffico interno è all'origine dei problemi degli abitanti della regione. Questi problemi non possono però essere risolti sacrificando la regione dell'Aar. Non abbiamo il diritto di lasciare in retaggio ai nostri figli un paesaggio privo di fauna.»

---

# Parere del Consiglio federale

**Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi principali:**

## **La N5 non è una via di transito**

Abbiamo bisogno di una N5 che possa servire da collegamento e da asse collettore ai piedi del Giura. Questa autostrada collega le regioni di Neuchâtel e di Bienne caratterizzate da una forte densità demografica e da un'importante economia con le principali vie di comunicazione dell'altipiano svizzero e raccorderà la Transgiurana (N16) al resto della rete delle strade nazionali. Essa svolge un ruolo essenziale visto che serve diverse regioni del Paese. Nondimeno la N5 non è stata concepita come una via di transito tra la Svizzera francese e la Svizzera tedesca: Questa funzione spetta alla N1.

## **Bisogna decongestionare la regione**

Oltre tre quarti dell'attuale strada ai piedi del Giura attraversano località. Le città e i villaggi di Bienne, Pieterlen, Lengnau, Grenchen, Selzach, Bellach e Soletta soffrono a causa di un'intensa circolazione, alla quale bisogna ancora aggiungere il traffico dovuto agli abitanti del cantone di Argovia e del nord-est della Svizzera che cercano ristoro lungo le rive dei laghi della regione. La qualità di vita nelle località interessate sarà sensibilmente migliorata quando il traffico sarà assorbito dalla N5.

## **Un tracciato studiato con cura**

La N5 tocca magnifici paesaggi a Soletta e lungo le rive dell'Aar. Grazie a modifiche del progetto è stato possibile migliorare il tracciato a Soletta e renderlo più rispettoso dell'ambiente. Pure allo studio è un tracciato ribassato atto a limitare gli inconvenienti nelle regioni particolarmente delicate della pianura di Grenchen.





---

## Quinto oggetto: Decreto federale sulla viticoltura

### Il punto della situazione

La produzione vinicola riveste una particolare importanza in Svizzera: tutte le regioni possono essere fiere del loro vino e la vigna è una delle principali caratteristiche dei nostri più bei paesaggi. Le migliori uve esigono calore e sole: quindi chi vuol produrre un buon vino deve avere cura di piantare la vigna soltanto nelle regioni più propizie.

Dal 1959 questo principio viene rispettato nel senso che il decreto sulla viticoltura autorizza la vigna unicamente nelle zone appropriate elencate nel catasto vinicolo. In questo modo il promovimento della qualità va di pari passo con il controllo delle quantità prodotte.

Con l'adozione del nuovo decreto sulla viticoltura il Parlamento intende proseguire questa politica giudiziosa anche nei prossimi dieci anni e migliorarla per il tramite delle seguenti importanti innovazioni:

- provvedimenti precisi per migliorare la qualità del vino (tenore minimo di zucchero, classificazione in funzione della qualità);
- le organizzazioni interprofessionali sono invitate a costituire commissioni regionali incaricate di limitare la produzione;
- promovimento di metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente;
- la vendita all'asta di una parte dei contingenti autorizzati consente una gestione più flessibile delle importazioni.

Nel corso dei dibattiti parlamentari il nuovo decreto sulla viticoltura non ha suscitato opposizioni ed è unicamente al momento del voto finale in Consiglio nazionale che il contingentamento delle importazioni di vino è stato contestato. Per le medesime ragioni è stata depositata una domanda di referendum che invita il popolo a pronunciarsi in merito al decreto.

**Il Consiglio federale e il Parlamento** sono favorevoli al decreto sulla viticoltura. Sarebbe peccato rinunciare alle giudiziose innovazioni proposte a causa del difficile problema del contingentamento.

---

## Argomenti del comitato referendario

Il comitato referendario fonda la sua domanda sui seguenti argomenti:

*«Grazie al referendum il popolo può pronunciarsi per la prima volta sulla politica viticola.*

*Dal 1933 le quantità di vino importato sono limitate, circostanza che non avvantaggia in primo luogo i viticoltori, bensì i negozianti di vini. Chi dispone di un contingente fissato dallo Stato realizza un buon affare. Da numerosi decenni i contingenti sono rimasti nelle medesime mani o sono stati rivenduti con utili sostanziosi, trasformandosi in rendite.*

*La Commissione federale dei cartelli ritiene che 69 importatori controllano il 70 per cento circa delle importazioni di vino (1984). Il prezzo di questi diritti di importazione è evidentemente sopportato dal consumatore.*

*La produzione vinicola svizzera è di qualità molto diversa e il decreto sulla viticoltura non porta le correzioni e i miglioramenti necessari. Anzi, la protezione che lo Stato accorda all'agricoltura incita numerosi produttori a dare la preferenza alla quantità piuttosto che alla qualità. Questa politica inadeguata produce costantemente enormi eccedenze la cui messa in valore costa milioni di franchi (trasformazione in aceto e sussidi all'esportazione che rendono il nostro vino meno caro all'estero che in Patria).*

*Questa regolamentazione ingiusta del mercato non deve essere prorogata per altri dieci anni come previsto dal decreto. È opportuno liberalizzare le importazioni, rafforzare i criteri di qualità, adattare la produzione al mercato e abolire le rendite di milioni che i contingenti permettono di realizzare.»*

# Parere del Consiglio federale


Grazie al nuovo decreto sulla viticoltura il Consiglio federale dispone di uno strumento adeguato per una politica viticola equilibrata. Gli argomenti che seguono militano in particolare a favore del decreto:

## Delimitazione giudiziosa delle zone viticole

Il calore è indispensabile alla vigna che non può prosperare dappertutto. Nel delimitare le zone viticole la Confederazione contribuisce all'adeguamento della quantità e della qualità del vino alle esigenze del mercato. Lo strumento

idoneo all'uso è il catasto viticolo; grazie al nuovo decreto il Consiglio federale intende mantenere il divieto di piantare la vigna al di fuori delle zone delimitate nel catasto.

### Superfici viticole per Cantone (in ettari)



Esistono vigneti in quasi tutti i Cantoni

## Miglioramento della qualità

La qualità del vino deve essere ulteriormente migliorata nell'interesse del consumatore e della viticoltura stessa. Tutti i mosti che entrano nella composizione del vino dovranno avere un tenore minimo in zucchero, stabilito in 55 gradi Oechsle per i vini bianchi e in 58 gradi per i vini rossi. Rispetto all'Europa, la Svizzera si trova in buona posizione, visto che queste esigenze si situano tra quelle applicabili in Alsazia, nella Champagne e nel Giura francese e quelle in vigore in Borgogna.

Queste esigenze minime per l'elaborazione dei vini sono completate da due categorie di mosti destinati alla produzione di vini di qualità: la qualità migliore dà diritto alla denominazione di origine mentre la categoria intermedia dà diritto all'indicazione di provenienza. I Cantoni stabiliscono le esigenze vincolate a queste qualità superiori in ossequio ai limiti imposti dal Consiglio federale. In questo modo è possibile tener conto delle peculiarità regionali.

## Prevenzione contro le vendemmie eccedentarie

Nel corso degli ultimi anni è apparso che le sole esigenze di qualità non bastano per limitare la produzione. Le annate eccezionali dal profilo climatico – il 1989 per esempio – possono produrre vendemmie eccedentarie nonostante l'eccellente qualità della produzione.

In caso di necessità il nuovo decreto consente di limitare rapidamente e efficacemente le vendemmie. Un sistema flessibile affida le responsabilità alla stessa economia viticola: tre commissioni regionali che raggruppano i rappresentanti dei produttori e delle cantine analizzano ogni anno la situazione e propongono eventualmente al Consiglio federale di limitare la produzione. Questa autonomia consente di tener conto delle peculiarità regionali e delle mutevoli condizioni climatiche, evitando le vendemmie eccedentarie e dispensano nel contempo la Confederazione da costose operazioni di messa in valore.

## Una produzione rispettosa dell'ambiente


Il decreto prevede contributi a favore di una produzione viticola rispettosa dell'ambiente, destinati segnatamente alle aziende pilota e alle campagne di vulgarizzazione agricola. Le stazioni federali di ricerca agronomica hanno sviluppato e sperimentato metodi di lotta biologica contro i parassiti. Gli aiuti finanziari della Confederazione sono parimenti destinati a miglioramenti nelle regioni in cui le condizioni di produzione sono difficili (vigne in pendio o in terrazzi) e alle vittime del gelo invernale.

### Offerta di vini rossi e bianchi

Media delle vendemmie  
1979-1988

Importazioni

Produzione indigena



*L'elevata percentuale delle importazioni contribuisce all'estrema diversità dell'offerta sul mercato svizzero.*

## Perché esistono contingenti?

La viticoltura costituisce un importante settore della nostra economia. La Confederazione non accorda nessun aiuto finanziario per garantire un prezzo d'acquisto ai produttori, né tanto meno garantisce un reddito minimo ai viticoltori. La produzione dei nostri produttori dipende dalla limitazione delle importazioni; nel caso contrario il nostro mercato sarebbe invaso dai vini esteri e la nostra viticoltura sarebbe minacciata. Nondimeno le quantità importate superano la produzione svizzera.

---

## **Assegnazione dei contingenti**

Il contingentamento vinicolo è stato introdotto sin dal 1933; a quell'epoca ne hanno beneficiato i 1869 importatori di vino alla rinfusa. Col passare degli anni il numero dei detentori di contingenti si è limitato a 550 aziende: ogni anno 6-10 nuovi importatori sono entrati sul mercato e altrettanti ne sono usciti. Infatti l'assegnazione dei contingenti è vincolata a talune condizioni: ne possono beneficiare unicamente gli importatori che dispongono di un'organizzazione commerciale adeguata, di una clientela fissa e di cantine di cui sono proprietari o locatari. Il nuovo decreto sulla viticoltura non impedisce ad alcun amatore di grandi vini esteri di procurarsi in Svizzera i vini di sua scelta. È illusorio voler credere che un altro sistema di importazione diminuirebbe il prezzo di questo tipo di vini.

## **Attribuzione giudiziosa dei contingenti**

Il sistema di asta previsto dal decreto consente la nuova attribuzione dei contingenti, conformemente alle leggi economiche. Infatti il 15 per cento dei contingenti di importazione può essere periodicamente oggetto di un'asta il cui prodotto è versato al fondo viticolo e quindi a favore della viticoltura svizzera.

## **Liberalizzazione pericolosa per la nostra viticoltura**

Una maggiore liberalizzazione delle importazioni di vino produrrebbe unicamente un'accresciuta concentrazione del commercio entro le mani di alcune grandi aziende che dispongono già di grandi contingenti. La soppressione del contingentamento lederebbe innanzitutto i piccoli e medi importatori, che costituiscono il 90 per cento dei detentori di contingenti e offrono una vasta scelta di vini esteri. Dal profilo della politica commerciale tutti gli altri criteri di nuova attribuzione si sono manifestati meno vantaggiosi del sistema di asta proposto nel decreto. Una liberalizzazione totale delle importazioni di vino sarebbe pericolosa per la nostra viticoltura e il Consiglio federale non può assumersi la responsabilità della scomparsa di gran parte dei nostri vigneti tradizionali.

**Per i motivi invocati, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto sulla viticoltura. Esso crea le basi di una viticoltura sana, di una produzione vinicola di alta qualità e di un sistema di importazione più giusto.**



---

# Quinto oggetto

## Decreto federale sulla viticoltura

### Testo sottoposto a votazione

#### Decreto federale sulla viticoltura

del 23 giugno 1989

#### Sezione 1: Scopo

##### Art. 1

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene la viticoltura:

- a. autorizzando l'impianto di vigneti in zone adatte e con vitigni adeguati;
- b. promovendo la produzione di qualità e le sue denominazioni, come pure i metodi colturali rispettosi dell'ambiente;
- c. adeguando i raccolti alla situazione del mercato ed alle sue capacità d'assorbimento;
- d. versando contributi per il rinnovamento di vigneti in pendio e su terrazzi;
- e. versando contributi per compensare gravi danni cagionati dal gelo.

<sup>2</sup> Essa considera le esigenze della protezione della natura e del paesaggio, della protezione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e della promozione di aziende agricole di tipo familiare.

#### Sezione 2:

#### Divieto ed autorizzazione di impianto. Esclusione dalla zona viticola

##### Art. 2 Divieto e autorizzazione di impianto

<sup>1</sup> L'impianto di vigneti fuori della zona viticola è vietato.

<sup>2</sup> Questo divieto non s'applica ai proprietari e affittuari di fondi non ancora vignati se, per il proprio fabbisogno, mettono a vigna una superficie non superiore a 400 m<sup>2</sup>. Il Cantone può stabilire una superficie massima inferiore e subordinare ad autorizzazione l'impianto di tali vigneti.



<sup>3</sup> Nella zona viticola, l'impianto di vigneti è sottoposto all'autorizzazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura («Ufficio federale»); quest'ultima è rilasciata previa consultazione del Cantone e solo per vitigni inclusi nell'elenco cantonale dei vitigni.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale può rilasciare all'autorità cantonale un'autorizzazione d'impianto limitata nel tempo, per particelle situate fuori della zona viticola e destinate al prelievo di innesti sani. Le uve prodotte da questi vigneti potranno essere trasformate soltanto in prodotti non alcolici. Lo sfruttamento di queste particelle può essere delegato all'associazione mantello cantonale dei vivaisti.

### **Art. 3** Esclusione dalla zona viticola

<sup>1</sup> Possono essere escluse dalla zona viticola le particelle non più vignate che:

- a. sono situate in zona di costruzione e sono edificate;
- b. sono situate in zona di costruzione e non sono vignate da oltre dieci anni;
- c. sono degne di protezione ai sensi della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio;
- d. sono considerate foreste ai sensi della legge federale dell'11 ottobre 1902 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste.

<sup>2</sup> Possono essere escluse anche le particelle situate fuori del nuovo perimetro viticolo stabilito in caso di ristrutturazione fondiaria o di revisione della zona viticola comunale.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale decide su proposta del Cantone.

## **Sezione 3:**

### **Vitigni, produzione e importazione di materiale per la moltiplicazione, certificato**

#### **Art. 4** Elenco federale dei vitigni

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia pubblica («Dipartimento») stabilisce, d'intesa con i Cantoni e dopo consultazione degli ambienti interessati, un elenco comprendente i vitigni e portainnesti autorizzati per l'impianto (elenco federale dei vitigni).

<sup>2</sup> Possono essere ammessi nell'elenco federale dei vitigni soltanto i vitigni e portainnesti con requisiti qualitativi e d'idoneità stabiliti e sperimentati per parecchi anni.

<sup>3</sup> L'esame dei vitigni è eseguito dalle stazioni federali di ricerche agronomiche o da organizzazioni professionali e servizi cantonali specializzati da loro diretti.

<sup>4</sup> L'elenco federale dei vitigni è aggiornato periodicamente.

<sup>5</sup> Il Dipartimento disciplina la procedura d'esame delle varietà e la loro ammissione nell'elenco federale dei vitigni.

### **Art. 5** Elenco cantonale dei vitigni

<sup>1</sup> Basandosi sull'elenco federale dei vitigni, d'intesa con la stazione federale competente e previa consultazione delle organizzazioni professionali interessate, i Cantoni stabiliscono un elenco cantonale dei vitigni, che può essere limitato ai vitigni o alle varietà adatti alle condizioni particolari del Cantone.

<sup>2</sup> I Cantoni possono subordinare ad autorizzazione i vitigni utilizzati per l'impianto e la ricostituzione di vigneti.

<sup>3</sup> Essi possono stabilire un catasto dei vitigni e dichiararlo vincolante.

### **Art. 6** Vitigni indigeni

Nell'esecuzione degli articoli 4 e 5, Confederazione e Cantoni si curano di salvaguardare la varietà dei vitigni indigeni.

### **Art. 7** Produzione e importazione di materiale per la moltiplicazione

<sup>1</sup> Previa consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni professionali interessate, il Consiglio federale disciplina la produzione e l'importazione di materiale per la moltiplicazione, quale barbatelle, marze o legni d'innesto.

<sup>2</sup> Queste attività possono essere subordinate ad autorizzazione.

### **Art. 8** Certificato

<sup>1</sup> Il Dipartimento può istituire un controllo ufficiale del materiale per la moltiplicazione di grande qualità (certificato); ne disciplina la procedura e il finanziamento, previa consultazione degli ambienti interessati.

<sup>2</sup> Il rilascio dei certificati compete alle stazioni federali di ricerche agronomiche. Esse controllano la produzione, il condizionamento e la vendita del materiale di moltiplicazione; talune mansioni di controllo possono essere delegate alle organizzazioni professionali.

## **Sezione 4:**

### **Contributi per metodi colturali rispettosi dell'ambiente, per ricostituzioni e per compensare i danni del gelo**

#### **Art. 9** Metodi colturali rispettosi dell'ambiente

<sup>1</sup> La Confederazione versa contributi ai Cantoni per spese da loro sostenute ad incentivo di metodi colturali rispettosi dell'ambiente, ad esempio per aziende o particelle pilota o per attività divulgative.

<sup>2</sup> Il contributo oscilla tra il 50 e il 70 per cento di tali spese, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

#### **Art. 10** Ricostituzioni

<sup>1</sup> La Confederazione sostiene la ricostituzione di vigneti in zona viticola.

<sup>2</sup> Il contributo oscilla tra il 50 e il 70 per cento delle spese computabili, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

<sup>3</sup> Le spese computabili non devono superare:	Fr. per m <sup>2</sup>
a. Per le particelle con una pendenza compresa tra il 30 e il 50 per cento .....	2.—
b. Per le particelle con una pendenza superiore al 50 per cento o su fondi a terrazzi .....	3.—

**Art. 11** Ricostituzioni nell'ambito di raggruppamenti di terreni e di rilottizzazioni

<sup>1</sup> La Confederazione versa contributi alle spese cantonali sostenute per la ricostituzione di vigneti nell'ambito di raggruppamenti di terreni e rilottizzazioni, giusta l'articolo 10 capoverso 2.

<sup>2</sup> Le spese computabili sono determinate dal numero dei proprietari implicati e dalla superficie coltivata ed ammontano a:	Fr. per m <sup>2</sup>
a. Per le particelle con una pendenza fino al 30 per cento	1.— a 1.50
b. Per le particelle con una pendenza superiore al 30 per cento o su fondi a terrazzi .....	3.— a 4.50

**Art. 12** Danni del gelo

<sup>1</sup> La Confederazione versa contributi alle spese cantonali sostenute per ricostituzioni di vigneti causate dal gelo.

<sup>2</sup> Il contributo oscilla tra il 50 e il 70 per cento delle spese computabili, secondo la capacità finanziaria del Cantone.

<sup>3</sup> Le spese computabili non devono superare:	Fr. per m <sup>2</sup>
a. Per particelle impiantate nei 10 anni precedenti il gelo ....	3.50
b. Per particelle impiantate da 11 a 20 anni prima del gelo ...	1.50

**Art. 13** Rimborso dei contributi federali

<sup>1</sup> I vigneti ricostituiti con l'aiuto della Confederazione vanno coltivati per quindici anni almeno, salvo casi di forza maggiore. I Cantoni possono estendere tale periodo.

<sup>2</sup> Se il proprietario o l'affittuario non rispetta l'obbligo di coltivazione, il Cantone deve rimborsare il contributo federale.

**Sezione 5: Promozione della qualità e denominazioni**

**Art. 14** Prospettive di raccolto

Annualmente, entro il 1° settembre, i Cantoni fanno rapporto all'Ufficio federale sulle prospettive di raccolto. Lo stesso Ufficio può chiedere ulteriori indicazioni e pubblica i dati relativi alle prospettive di raccolto ed alle riserve di vino dei singoli Cantoni.

**Art. 15** Pagamento della vendemmia

La vendemmia è pagata secondo la qualità, in base alle modalità stabilite dai Cantoni.

#### **Art. 16** Controllo della vendemmia

<sup>1</sup> I Cantoni organizzano e sorvegliano il controllo della maturazione, della qualità, del volume e dell'origine della vendemmia (controllo ufficiale della vendemmia).

<sup>2</sup> Essi comunicano all'Ufficio federale, al più tardi entro la fine di novembre, la superficie dei vigneti, come pure il volume e la qualità della vendemmia. Le indicazioni devono essere suddivise per Comune e per vitigno. L'Ufficio federale può chiedere ulteriori indicazioni.

<sup>3</sup> L'Ufficio federale pubblica un rapporto finale sul volume e la qualità del raccolto, nonché sui quantitativi di vino in riserva per le diverse regioni di produzione e i diversi vitigni.

<sup>4</sup> La Confederazione partecipa ai costi del controllo ufficiale della vendemmia in ragione del 60-80 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

#### **Art. 17** Classificazione dei mosti

<sup>1</sup> I prodotti della vendemmia sono classificati secondo la loro qualità in tre categorie:

- a. categoria 1: mosti che consentono la produzione di vino con denominazione d'origine;
- b. categoria 2: mosti che consentono la produzione di vino con indicazione di provenienza;
- c. categoria 3: mosti che consentono soltanto la produzione di vini senza denominazione d'origine o di provenienza. Questi vini possono essere commercializzati soltanto con la denominazione di «vino bianco» o «vino rosso».

<sup>2</sup> I mosti delle diverse categorie vanno messi in cantina e vinificati separatamente.

#### **Art. 18** Tenore minimo in zucchero

<sup>1</sup> Il tenore naturale minimo in zucchero in per cento (tenore massico di saccarosio) che le partite di uve della vendemmia devono raggiungere per essere trasformate in vino o in bevande a base di vino e commercializzate come tali è di:

- a. 13.6 Brix (55 gradi Oechsle) per i vitigni bianchi;
- b. 14.4 Brix (58 gradi Oechsle) per i vitigni rossi.

<sup>2</sup> Previa consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni professionali, il Consiglio federale fissa gli scarti percentuali minimi in zucchero (gradi Oechsle) che vanno rispettati tra le diverse categorie.

<sup>3</sup> Previa consultazione delle organizzazioni professionali e rispettando gli scarti minimi decretati dal Consiglio federale, i Cantoni fissano, per l'insieme del loro territorio o per regioni e prima delle vendemmie, i tenori naturali minimi in zucchero, in percentuale, richiesti per i mosti delle categorie 1 e 2.

<sup>4</sup> I Cantoni possono rinunciare alla categoria 2. In tal caso, essi stabiliscono il tenore minimo richiesto per la categoria 1 cumulando almeno gli scarti minimi decretati dal Consiglio federale per le categorie più basse.

<sup>5</sup> I tenori naturali minimi in zucchero in percento stabiliti dai Cantoni devono essere comunicati all'Ufficio federale prima della vendemmia, affinché li pubblici.

#### **Art. 19** Indicazione di provenienza

<sup>1</sup> L'indicazione di provenienza è il nome del Paese o di parte di esso che dà il suo prestigio al mosto o al vino.

<sup>2</sup> Essa designa una zona geografica più ampia di quella coperta dalla denominazione d'origine, nella sua accezione più estesa.

<sup>3</sup> L'uso di tale nome è riservato ai produttori del Paese o di parte di esso, ai vinificatori ed agli acquirenti del prodotto.

#### **Art. 20** Denominazione d'origine

<sup>1</sup> La denominazione d'origine di un vino di qualità riconosciuta è il nome della zona di produzione (Cantone, regione, Comune, vigneto, castello, tenuta, ecc.).

<sup>2</sup> I Cantoni determinano la zona di produzione e la composizione dei vini e stabiliscono chi può utilizzare la denominazione d'origine. Possono estendere tale denominazione ad una designazione d'insieme o di vitigno valida per l'intero loro territorio.

<sup>3</sup> Su richiesta dei Cantoni interessati, il Dipartimento può estendere la denominazione d'origine al di là delle frontiere cantonali, qualora il vigneto costituisca un'entità geografica ben determinata.

#### **Art. 21** Denominazione d'origine controllata

<sup>1</sup> La denominazione d'origine controllata designa un vino con requisiti qualitativi corrispondenti alle condizioni stabilite dai Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale decreta condizioni minime per la produzione di vini con denominazione d'origine controllata. Le stesse sono vincolanti e riguardano:

- a. la delimitazione delle zone di produzione;
- b. i vitigni utilizzati;
- c. i procedimenti di coltura;
- d. i tenori naturali minimi in zucchero;
- e. le rese per unità di superficie;
- f. le tecniche di vinificazione;
- g. l'analisi, l'esame e il controllo.

<sup>3</sup> La cerchia di utenti di questa denominazione è stabilita dai Cantoni.

#### **Art. 22** Commissione federale delle denominazioni d'origine controllate

Il Consiglio federale nomina una commissione federale delle denominazioni d'origine controllate, con il compito di coordinare gli sforzi dei Cantoni e della Confederazione in materia. Gli ambienti interessati vi sono equamente rappresentati.



## Sezione 6: Adeguamento del raccolto alle possibilità di smercio

### Art. 23 Commissioni regionali

<sup>1</sup> Previa consultazione delle organizzazioni professionali (produttori e vinificatori), il Consiglio federale designa per ognuna delle tre regioni viticole, una commissione regionale composta di rappresentanti delle organizzazioni professionali precitate.

<sup>2</sup> Le commissioni valutano la situazione dell'economia vinicola e, se necessario, propongono al Consiglio federale misure per la limitazione della produzione, dopo averle sottoposte per parere ai Cantoni interessati.

<sup>3</sup> Le tre regioni viticole sono composte nel modo seguente:

- a. la Svizzera romanda (Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vallese, Vaud e la regione del lago di Biemme);
- b. la Svizzera italiana (Ticino e Mesolcina);
- c. la Svizzera tedesca (tutti gli altri Cantoni svizzeri).

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina i compiti delle commissioni regionali; in particolare stabilisce i principi che esse devono seguire per limitare i quantitativi.

<sup>5</sup> Le commissioni regionali adottano un regolamento organizzativo interno e lo sottopongono per approvazione al Consiglio federale; esse possono organizzarsi in sottocommissioni cantonali.

### Art. 24 Limitazione dei quantitativi

<sup>1</sup> Su proposta delle commissioni regionali, il Consiglio federale può limitare, per Cantone, regione o zona, i quantitativi di vendemmia che i vinificatori devono assumere. La limitazione è operata secondo le superfici dei vinificatori e dei loro fornitori.

<sup>2</sup> Dovendo adottare le misure speciali previste dall'articolo 25 della legge sull'agricoltura, il Consiglio federale può limitare la produzione secondo i principi esposti nel capoverso 1.

<sup>3</sup> I Cantoni hanno l'incarico di disciplinare e controllare la limitazione della produzione. Essi possono chiedere alle commissioni regionali e alle sottocommissioni cantonali di partecipare alla sua applicazione.

<sup>4</sup> I quantitativi di raccolto che superano i limiti stabiliti secondo i capoversi 1 e 2 danno diritto unicamente all'elaborazione di prodotti non alcolici.

<sup>5</sup> I vinificatori che superano i limiti stabiliti sono esclusi dalle misure speciali di cui all'articolo 25 della legge sull'agricoltura.

### Art. 25 Copertura delle spese

<sup>1</sup> Le spese amministrative e di personale causate dall'applicazione della limitazione dei quantitativi di vendemmia, secondo l'articolo 24, sono assunte dai Cantoni, secondo le loro rispettive superfici viticole.

<sup>2</sup> La Confederazione partecipa a tali spese in ragione del 60-80 per cento, secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.



## **Sezione 7: Altre condizioni, controlli e misure amministrative**

### **Art. 26 Altre condizioni e oneri**

<sup>1</sup> Qualora un Cantone non adotti in tempo utile le disposizioni esecutive previste nell'articolo 18 (tenore minimo in zucchero) o nell'articolo 24 (limitazioni dei quantitativi), i prodotti viticoli originari del suo territorio sono esclusi dai provvedimenti speciali secondo l'articolo 25 della legge sull'agricoltura.

<sup>2</sup> Sono pure esclusi dalle misure citate nel capoverso 1 i prodotti ottenuti dalle partite di vendemmia che non hanno raggiunto i tenori naturali minimi in zucchero in percento stabiliti per i mosti di categoria 2.

<sup>3</sup> Fintanto che un Cantone o una commissione regionale non adempie, o adempie parzialmente, gli obblighi derivanti dal presente decreto, il versamento di contributi federali è sospeso.

### **Art. 27 Controlli**

Ogni proprietario, affittuario o vinificatore è tenuto a presentare i documenti richiesti agli organi di controllo della Confederazione, dei Cantoni o delle commissioni regionali e ad accordare loro libero accesso a qualsiasi terreno viticolo, nonché ai locali e agli impianti di ricezione e di messa in cantina. I preposti ai registri fondiari coadiuvano gli organi di controllo nello svolgimento dei loro compiti.

### **Art. 28 Copertura delle spese**

Le spese derivanti dal presente decreto sono coperte dal Fondo vinicolo (art. 46 della legge sull'agricoltura).

### **Art. 29 Versamento dei contributi**

Al versamento dei contributi federali si applicano per analogia gli articoli 102 cpv. 3, 103 e 104 della legge sull'agricoltura.

### **Art. 30 Obbligo d'estirpare le viti**

<sup>1</sup> I Cantoni ordinano l'estirpazione delle viti piantate illecitamente (art. 2).

<sup>2</sup> Il proprietario della particella o l'affittuario deve estirpare le viti entro dodici mesi dall'ingiunzione. Scaduto il termine, i Cantoni possono far rimuovere le viti a spese del trasgressore.

## **Sezione 8: Limitazione delle importazioni**

### **Art. 31**

<sup>1</sup> Qualora il volume delle importazioni di vino sia limitato secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettera a della legge sull'agricoltura, una parte dei contingenti individuali può essere posta in vendita all'asta, di regola ogni quattro anni. Il Dipartimento definisce le modalità.

<sup>2</sup> Il Dipartimento stabilisce:

- a. il tasso di riduzione per la costituzione di una riserva (quantità destinata alla vendita all'asta e all'assegnazione di contingenti individuali a nuovi aventi diritto); il tasso oscilla tra il 5 e il 15 per cento dei contingenti nazionali e globali di oltre 5000 hl; il Dipartimento può ridurre anche i contingenti di 5000 hl e inferiori;
- b. la quantità massima riacquistabile all'asta; per singolo importatore, la stessa non può superare il triplo della sua trattenuta.

<sup>3</sup> La vendita all'asta può essere limitata alla parte chiesta in più del quantitativo trattenuto e destinato all'asta.

<sup>4</sup> Un contingente individuale non deve superare il 10 per cento del contingente globale, ivi comprese tutte le provenienze.

<sup>5</sup> Il provento delle vendite all'asta è versato al Fondo vinicolo.

## **Sezione 9: Protezione giuridica e disposizioni penali**

### **Art. 32 Rimedi giuridici**

<sup>1</sup> Contro le decisioni dell'Ufficio federale è dato ricorso al Dipartimento.

<sup>2</sup> Le disposizioni generali della procedura federale sono applicabili.

### **Art. 33 Piantagioni non autorizzate**

Chiunque pianta viti senza autorizzazione è punito con una multa di 50 centesimi a 2 franchi per m<sup>2</sup> di superficie piantata.

### **Art. 34 Inosservanza dell'obbligo d'estirpare le viti**

<sup>1</sup> Chiunque non osserva l'obbligo di estirpazione è punito con una multa di 4 franchi almeno per m<sup>2</sup> di piantagione illecita.

<sup>2</sup> Ogni anno, finché sussiste la piantagione illecita, è pronunciata una multa più elevata.

<sup>3</sup> I Cantoni comunicano le loro sentenze penali al Ministero pubblico della Confederazione.

### **Art. 35 Altre infrazioni**

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente,

- a. rifiuta di presentare i documenti richiesti agli organi di controllo o nega loro libero accesso ai terreni viticoli o ai locali e agli impianti di ricezione e di messa in cantina;
  - b. dà, in una domanda di contributo, indicazioni false o fallaci;
  - c. contravviene in altro modo alle disposizioni del presente decreto o di un'ordinanza la cui trasgressione è stata dichiarata punibile,
- è punito con la multa, purché non si tratti di un reato più grave.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la multa è di 5000 franchi al massimo.

### **Art. 36 Diritto applicabile**

<sup>1</sup> Le disposizioni generali del Codice penale svizzero<sup>1)</sup> sono applicabili. La complicità è punibile.

<sup>2</sup> L'azione penale si prescrive in cinque anni. L'interruzione della prescrizione non può prorogare il termine di oltre la metà.

### **Art. 37 Competenza e procedura**

Le infrazioni di cui agli articoli 33 a 35 sono perseguite e giudicate dai Cantoni.

## **Sezione 10: Disposizioni finali**

### **Art. 38 Esecuzione**

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, nella misura in cui essa non incomba ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le disposizioni esecutive cantonali devono essere comunicate al Dipartimento.

### **Art. 39 Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> L'applicazione degli articoli 44 e 45 della legge sull'agricoltura è sospesa durante la validità del presente decreto.

<sup>2</sup> Il presente decreto è applicabile ai fatti occorsi prima della sua entrata in vigore se più favorevole all'interessato.

### **Art. 40 Referendum ed entrata in vigore**

<sup>1</sup> Il presente decreto, d'obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Esso entra in vigore il 1° gennaio 1990 con effetto sino al 31 dicembre 1999.



---

## Sesto oggetto

# Legge federale sulla organizzazione giudiziaria

## Il punto della situazione

La mole di lavoro delle nostre Corti supreme – il Tribunale federale a Losanna e il Tribunale federale delle assicurazioni a Lucerna – è aumentata costantemente col passare degli anni. Dal 1970 il numero dei ricorsi al Tribunale federale è più che raddoppiato. Attualmente i due Tribunali federali non possono più garantire a tutti gli istanti che i loro ricorsi siano esaminati entro un termine ragionevole. A questa situazione si aggiunge il fatto che essi non possono più assumere come vorrebbero altri importanti compiti, come la cura dell'applicazione uniforme del diritto e la garanzia della sua evoluzione nei punti essenziali. Il Consiglio federale e il Parlamento hanno già adottato un certo numero di provvedimenti per migliorare la situazione. In questo senso è stato aumentato il numero dei giudici federali e dei loro collaboratori ed è stata aumentata l'efficacia con misure di razionalizzazione. Nondimeno, per garantire il disbrigo dei ricorsi entro termini accettabili occorre adottare ulteriori provvedimenti sul piano giuridico per poter alleviare il Tribunale federale.

È questo precisamente lo scopo della revisione della legge federale sulla organizzazione giudiziaria, ossia del testo legale che disciplina le attività delle nostre Corti supreme. La nuova legge si propone di alleviare le incombenze del Tribunale federale introducendo in particolare le seguenti innovazioni:

- potenziamento di talune autorità giudiziaria inferiori;
- semplificazione della procedura di decisione;
- aumento del valore litigioso;
- introduzione di una procedura di esame preliminare per i ricorsi di diritto pubblico.

La nuova legge migliora inoltre notevolmente i rimedi giuridici a disposizione del cittadino, in particolare conformandosi alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo, affinché ognuno possa meglio difendere i propri diritti.

Questa revisione è stata oggetto di una domanda di referendum a causa dell'aumento del valore litigioso in materia civile nonché della speciale procedura d'esame preliminare applicabile ai ricorsi di diritto pubblico. Il popolo svizzero è quindi chiamato a pronunciarsi su questo oggetto.

**Il Consiglio federale e il Parlamento** sono convinti che questa revisione è necessaria per consentire di alleviare le incombenze dei Tribunali federali e mantenere la qualità della nostra giurisprudenza.

# Argomenti del comitato referendario

Il comitato referendario fonda la sua domanda sui seguenti argomenti:

*«La revisione deve essere respinta per due motivi principali:*

**1. Il valore litigioso passerebbe da 8000 a 30000 franchi**

*Se il valore litigioso minimo passasse a 30000 franchi il Tribunale non potrebbe praticamente più essere adito ad esempio per cause concernenti gli affitti o i rapporti di lavoro. Eppure come sinora il Tribunale federale deve poter essere adito nelle cause in materia di protezione dei consumatori, senza che il valore litigioso sia così elevato. In questo campo come pure in altri il Tribunale federale deve potersi pronunciare su questioni di principio per tutta la Svizzera. Votando no si eviterà che i tribunali cantonali abbiano a sviluppare 26 giurisprudenze differenti in importanti settori del diritto che disciplinano la vita di tutti i giorni (affitti, lavoro, diritti dei consumatori), circostanza che provocherebbe una dispersione nociva per la sicurezza del diritto. Non è possibile tollerare una simile limitazione: il Tribunale federale deve essere accessibile a tutti.*

**2. La presentazione di un ricorso di diritto pubblico diventerebbe più difficile**

*Attualmente ogni cittadino può difendersi contro una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità (per esempio in caso di arbitrio) presentando un ricorso di diritto pubblico. La revisione della legge sulla organizzazione giudiziaria avrebbe per effetto che i giudici federali dovrebbero esaminare in via preliminare se un ricorso fondato è sufficientemente importante prima di entrare nel merito (esame dell'importanza di una causa nell'ambito di una procedura obbligatoria di esame preliminare). Sarebbe inammissibile che un giudice decida personalmente se intende statuire su un ricorso o meno. La revisione della legge renderebbe inefficace un rimedio giuridico particolarmente semplice e che suscita l'invidia dei cittadini dei Paesi vicini.*

**Le soluzioni che ci vengono proposte per porre rimedio all'asserito sovraccarico di lavoro del Tribunale federale devono essere respinte perché limitano i rimedi giuridici a disposizione del cittadino.** *Posto che le strutture insufficienti del Tribunale federale debbano essere migliorate, ciò non significa che la revisione di tali strutture debba essere fatta a scapito dei diritti di chi chiede giustizia. Terzo potere dello Stato, il Tribunale federale deve poter disporre di mezzi più importanti degli attuali per poter continuare a garantire un buon lavoro.*

*Nonostante gli aspetti positivi del progetto di revisione proposto, i due punti qui sopra menzionati sono talmente importanti da impedire l'accettazione dell'entrata in vigore della nuova legge.*

*I giuristi democratici della Svizzera e le associazioni che li sostengono, come pure le organizzazioni e i partiti dei lavoratori, dei locatori e dei consumatori vi invitano a votare **NO alla revisione della legge federale sulla organizzazione giudiziaria.**»*



---

## Parere del Consiglio federale

**La revisione della legge federale sulla organizzazione giudiziaria consente di alleggerire la mole di lavoro del Tribunale federale. Gli argomenti che seguono militano in particolare a favore della nuova legge:**

### **È indispensabile e urgente sgravare il Tribunale federale**

Da diversi anni il numero delle persone che si recano a Losanna per chiedere giustizia è in continuo aumento. È probabile che questa tendenza perduri, visto che ci si deve aspettare un grande numero di ricorsi contro decisioni rese in virtù della legislazione sulla protezione dell'ambiente o contro la realizzazione di grandi progetti, per esempio nel settore dei trasporti. Il cittadino, nella sua veste di parte alla procedura, avverte il sovraccarico di lavoro del Tribunale federale quando deve aspettare troppo a lungo la decisione della Corte di Losanna. Ne consegue quindi la necessità di sminuirne la mole di lavoro.

### **Non basta migliorare l'organizzazione**

Nel 1978, al momento dell'ultimo sforzo in vista di alleggerire la mole di lavoro del Tribunale federale, il numero dei giudici è stato portato da 28 a 30. Un ulteriore forte aumento potrebbe pregiudicare la costanza della giurisprudenza. L'adozione di semplici provvedimenti di razionalizzazione non basta, anche se quelli presi sinora hanno consentito di migliorare le infrastrutture e i metodi di lavoro del Tribunale federale. I giudici hanno ora per esempio la possibilità di assumere collaboratori personali; inoltre la documentazione giuridica è stata informatizzata.

### **L'aumento del valore litigioso è dovuto soprattutto al rincaro**

Bisogna evitare nella misura del possibile che il Tribunale federale abbia a trattare litigi concernenti importi relativamente minimi. Per questa ragione sin dal 1959 il valore litigioso dei ricorsi civili di natura pecuniaria è stato portato a 8000 franchi. Attualmente è giustificato portare questo limite a 30000 franchi, visto che la compensazione del solo rincaro intervenuto dal 1959 autorizzerebbe un limite di 24000 franchi. Si noti che il valore litigioso non svolge alcun ruolo nelle altre contestazioni civili, né nei vasti campi del diritto amministrativo, costituzionale e penale.

## Le principali innovazioni

### Provvedimenti per alleggerire la mole di lavoro

È stato aumentato il valore litigioso delle cause civili relative a diritti di natura pecuniaria; i ricorsi di diritto amministrativo indirizzati direttamente al Tribunale federale sono in gran parte sostituiti da una procedura di decisione che offre la possibilità di un ulteriore ricorso. Il calcolo delle spese giudiziarie è stato semplificato, gli emolumenti sono stati maggiorati; dal canto suo l'obbligo di versare un anticipo per le spese è stato generalizzato.

L'introduzione di una **procedura di esame preliminare** per i ricorsi di diritto pubblico semplifica lo studio degli incarti: la decisione potrà nella maggior parte dei casi essere presa da tre giudici (invece di cinque), mentre la procedura semplificata e la procedura di decisione per il tramite della circolazione degli incarti saranno più sovente applicate. Posto che le parti e le istanze inferiori acconsentano, il Tribunale potrà rinunciare all'esposizione dei motivi e quindi guadagnare tempo. In certi casi si limitano i dibattiti nel ricorso per riforma nonché il controllo dell'opportunità e i dibattiti nel ricorso di diritto amministrativo.

**Sviluppo delle istanze giudiziarie inferiori:** La Confederazione crea nuove commissioni di ricorso, ossia tribunali amministrativi specialmente incaricati di pronunciarsi sulle decisioni prese dall'amministrazione. I Cantoni designano le autorità giudiziarie competenti in ultima istanza cantonale nella misura in cui è ammesso il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

La legge offre inoltre al Tribunale federale la possibilità di istituire una **terza Corte di diritto pubblico** in caso di necessità. Le disposizioni disciplinano parimenti le attività accessorie dei giudici e l'assunzione dei loro collaboratori personali.

### Sensibile miglioramento della difesa dei diritti del cittadino

Numerose disposizioni migliorano sensibilmente la protezione dei diritti del cittadino. Le norme di procedura applicate dalla Confederazione sono modellate su quelle della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). La procedura penale federale, per esempio, è modificata in modo che il disciplinamento della detenzione, la sorveglianza da parte delle autorità (segnatamente l'ascolto delle conversazioni telefoniche), come pure la confisca di oggetti e valori siano sottoposti a criteri più severi. Le decisioni delle nostre due Corti supreme possono essere oggetto di una revisione se le istanze incaricate dell'applicazione della CEDU ritengono che è data violazione della Convenzione e che una riparazione è possibile soltanto per il tramite di una revisione. Inoltre i cittadini potranno parimenti presentare istanze presso le nostre rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Sono d'altra parte stati semplificati gli interventi del cittadino per rettificare gli errori contenuti negli allegati di ricorso. La traduzione dei ricorsi nelle diverse lingue nazionali è finanziata dalla cassa del Tribunale.

---

## **Valore litigioso: un aumento sopportabile**

L'aumento non ha ripercussioni nefaste per il cittadino. Le statistiche mostrano infatti che nel 1988 i due terzi dei ricorsi nel settore degli affitti e delle pigioni e la metà circa dei ricorsi concernenti i rapporti di lavoro avrebbero potuto essere proposti al Tribunale federale, anche se il valore litigioso richiesto fosse stato di 30 000 franchi. Per quanto concerne le cause relative a importi inferiori a questo limite, esiste sempre la possibilità di presentare un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali.

## **Il Tribunale federale rimane il garante della Costituzione**

Per alleggerire la mole di lavoro del Tribunale federale era stata inizialmente prevista l'introduzione di una procedura di ammissione che gli avrebbe consentito di liquidare rapidamente i litigi di minore importanza. Il Parlamento ha respinto questa soluzione, partendo dall'idea che pregiudicava i diritti del cittadino e ha finalmente optato a favore dell'adozione della procedura speciale di esame preliminare dei ricorsi di diritto pubblico.

Come sinora occorre che il cittadino possa aspettare dal Tribunale federale un esame sul merito se le condizioni di forma sono adempite. L'accesso al Tribunale federale resta quindi garantito nella medesima misura in caso di violazione dei diritti del cittadino, anche se la Corte può procedere in taluni casi ad un esame sommario del litigio. Non si può pertanto affermare che la procedura di esame preliminare sia anticostituzionale o antidemocratica.

## **Vantaggi preponderanti a favore del cittadino**

Oltre ai provvedimenti per alleggerire la mole di lavoro del Tribunale federale, la nuova legge introduce una serie di miglioramenti per quanto concerne la tutela dei diritti del cittadino. Le norme della procedura sono state modificate conformemente alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La procedura penale federale, per esempio, prevede criteri più severi in materia di disciplinamento della detenzione, di sorveglianza da parte delle autorità (segnatamente l'ascolto delle conversazioni telefoniche), come pure di confisca di oggetti e valori.

**Per i motivi invocati, Consiglio federale e Parlamento raccomandano alle elettrici e agli elettori di accettare la nuova legge federale sulla organizzazione giudiziaria.**

# Legge federale sulla organizzazione giudiziaria

## Testo sottoposto a votazione

### Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

Modificazione del 23 giugno 1989

I

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

#### *Titolo*

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria [OG])

#### *Art. 1 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale si compone di 30 giudici e di 15 supplenti.

<sup>3</sup> I membri uscenti del Tribunale federale, eletti in qualità di supplenti, non sono contati nel numero dei supplenti.

#### *Art. 3a*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale può autorizzare i suoi membri a svolgere attività di perito o di arbitro, come anche altre attività accessorie, soltanto nella misura in cui non risultino pregiudicati l'adempimento regolare della funzione di giudice, l'indipendenza e la dignità del Tribunale.

<sup>2</sup> Il Tribunale stabilisce in un regolamento la competenza e i presupposti per l'autorizzazione.

#### *Art. 4 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I parenti e gli affini in linea retta e fino al quarto grado inclusi-vo in linea collaterale, come anche i coniugi e i coniugi di fratelli e sorelle non possono occupare nel medesimo tempo la carica di giudice o supplente del Tribunale federale, di giudice istruttore federale, di Procuratore generale della Confederazione o di altro rappresentante del Ministero pubblico federale.

<sup>2</sup> *Abrogato*

Mandato  
di arbitro  
e di perito

Cancellieri,  
segretari  
e collaboratori  
personali

#### *Art. 7 marg. e cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Assemblea federale fissa con il bilancio di previsione il numero dei cancellieri, dei segretari e degli altri collaboratori scientifici, compresi i collaboratori personali dei giudici.

#### *Art. 12 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti:

- a. due o tre Corti di diritto pubblico per le cause di diritto pubblico e amministrativo, non spettanti in virtù del regolamento ad un'altra corte o, in virtù degli articoli 122 e seguenti, al Tribunale federale delle assicurazioni;

#### *Art. 13 cpv. 1 e 5*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale nomina, per lo stesso periodo, i presidenti delle sezioni e designa il supplente del presidente della Camera d'accusa.

<sup>5</sup> Il presidente di ciascuna sezione può far espellere dalla sala d'udienza le persone che non ottemperano ai suoi ordini. Egli può inoltre punirle con una multa disciplinare fino a 300 franchi e con gli arresti fino a ventiquattro ore. Le stesse facoltà spettano al giudice d'istruzione durante le udienze da lui dirette.

#### *Art. 15*

Quorum

<sup>1</sup> Le sezioni giudicano di regola nella composizione di tre giudici.

<sup>2</sup> Se la questione di diritto è d'importanza fondamentale o se lo ordina il presidente della sezione, le corti di diritto pubblico, le corti civili e la Corte di cassazione penale giudicano nella composizione di cinque giudici.

<sup>3</sup> Le corti di diritto pubblico giudicano nella composizione di sette giudici i ricorsi di diritto pubblico contro atti legislativi cantonali sottoposti a referendum e contro decisioni sull'ammissibilità di un'iniziativa o sull'esigenza di un referendum, salvo nel caso di ricorsi in materia comunale.

#### *Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> I dibattimenti, le deliberazioni e le votazioni sono pubblici, eccezion fatta per le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali, della Camera di esecuzione e dei fallimenti e, in affari disciplinari, delle corti di diritto pubblico.

#### *Art. 30*

Atti scritti

<sup>1</sup> Gli atti scritti destinati al Tribunale devono essere redatti in una lingua nazionale, firmati e presentati, con gli allegati prescritti, in numero di copie sufficiente per il Tribunale e ogni controparte, ma almeno in doppio.

<sup>2</sup> Se mancano la firma di una parte, di un difensore legittimato o la relativa procura oppure gli allegati prescritti, ovvero se il firmatario non è legittimato, è fissato un congruo termine per rimediarevi, con la comminatoria che altrimenti l'atto non sarà preso in considerazione.

<sup>3</sup> Gli atti illeggibili, sconvenienti o prolissi sono rimandati alla parte interessata, con l'invito a rifarli.

### Art. 31

Disciplina

<sup>1</sup> Chiunque, nel corso della procedura orale o scritta, offende le convenienze o turba l'andamento della causa, è punibile con una riprensione o con una multa disciplinare fino a 300 franchi.

<sup>2</sup> La parte o il suo difensore che usano di mala fede o di procedimenti temerari possono essere condannati ad una multa disciplinare fino a 600 franchi e, in caso di recidiva, fino a 1500 franchi.

### Art. 32, marg., cpv. 3, 4 e 5

Termini  
a. Computo,  
osservanza

<sup>3</sup> Le operazioni processuali devono essere compiute entro il termine. Gli atti devono pervenire all'autorità competente, ovvero essere stati consegnati, al suo indirizzo, alle PTT svizzere o ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, l'ultimo giorno del termine al più tardi.

<sup>4</sup> Ove la legge non disponga altrimenti, un termine si reputa osservato:

- a. se un atto, che doveva essere presentato al Tribunale, perviene tempestivamente a un'altra autorità federale o all'autorità cantonale che ha preso la decisione;
- b. se un atto, che doveva essere presentato a un'autorità cantonale, perviene tempestivamente al Tribunale o ad un'altra autorità federale.

<sup>5</sup> Questi atti devono essere trasmessi senza indugio all'autorità competente.

### Art. 36a

Procedure  
speciali  
a. Procedura  
semplificata

<sup>1</sup> Le sezioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica, di:

- a. non entrare nel merito di un ricorso o di un'azione manifestamente inammissibili;
- b. non entrare nel merito di un ricorso di diritto pubblico per carenza di rilievo della causa (art. 92);
- c. respingere un ricorso manifestamente infondato;
- d. accogliere un ricorso manifestamente fondato.

<sup>2</sup> I ricorsi e le azioni fondate su modi di procedere da querulomani o altrimenti abusivi sono inammissibili.



<sup>3</sup> Le sezioni motivano le loro decisioni sommariamente. Possono rinviare ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità.

*Art. 36b*

b. Procedura  
per circolazione  
degli atti

Il Tribunale prende decisioni per circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun giudice chiede una discussione orale.

*Art. 37 cpv. 2<sup>bis</sup> e 3*

<sup>2bis</sup> Con il consenso delle parti e dell'autorità la cui decisione è impugnata, il Tribunale può rinunciare a una motivazione scritta.

<sup>3</sup> La sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. Nei processi diretti, è tenuto conto della lingua delle parti.

*Art. 40*

Relazione con  
la procedura  
civile federale

In tutti i casi per i quali la presente legge non contiene disposizioni speciali sul procedimento, si applica la legge di procedura civile federale.

*Art. 41*

Cause dirette  
a. In generale

<sup>1</sup> Il Tribunale federale giudica in istanza unica:

- a. le cause di diritto civile tra la Confederazione e un Cantone e quelle tra Cantoni;
- b. le pretese di diritto civile di privati o di enti collettivi contro la Confederazione, quando il valore litigioso è di 50 000 franchi almeno; sono eccettuate le azioni proposte in virtù della legge federale del 28 marzo 1905 sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste, di quella sulla circolazione stradale e di quella del 18 marzo 1983 sulla responsabilità civile in materia nucleare, come pure tutte le azioni dirette contro le Ferrovie federali svizzere;
- c. le altre cause di diritto civile, quando le due parti le sottopongono al Tribunale federale invece che alle giurisdizioni cantonali e il valore litigioso è di 200 000 franchi almeno.

<sup>2</sup> Se il Tribunale federale non è competente, le pretese di diritto civile contro la Confederazione sono fatte valere, salvo convenzione o disposizione contraria del diritto federale, con azione promossa davanti alle giurisdizioni cantonali, a Berna oppure nel capoluogo del Cantone in cui è domiciliato l'attore.

*Art. 42 cpv. 1*

<sup>1</sup> ... il valore litigioso sia di 50 000 franchi almeno. ...

*Art. 44 lett. a*

Il ricorso per riforma è ammissibile nelle cause civili per diritti di carattere non pecuniario, come pure nei seguenti casi:

- a. diniego del cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC).

*Art. 45 lett. a e b*

In procedimenti civili per diritti di carattere pecuniario il ricorso per riforma è ammissibile, senza riguardo al valore litigioso:

- a. nelle cause relative all'uso di una ditta di commercio, alla protezione dei marchi di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza delle merci, delle menzioni di ricompense industriali, dei disegni e modelli industriali, come pure in quelle concernenti i brevetti d'invenzione, la protezione delle novità vegetali, i diritti d'autore sulle opere letterarie ed artistiche e i cartelli;
- b. *Abrogata*

*Art. 46*

b. Con riguardo al valore litigioso

<sup>1</sup> Nelle cause civili per altri diritti di carattere pecuniario, il ricorso per riforma è ammissibile solo se, giusta le conclusioni delle parti, il valore litigioso davanti all'ultima giurisdizione cantonale era di 30 000 franchi almeno.

<sup>2</sup> È richiesto lo stesso valore litigioso nelle procedure relative all'annullazione di titoli di pegno o di tagliandi (art. 870 e 871 CC), all'ammortamento di titoli di credito (art. 971 e 972 CO), in particolare di titoli nominativi (art. 977 e disp. trans., art. 9 CO), di titoli al portatore (art. 981 a 989 CO), di cambiali (art. 1072 a 1080 e 1098 CO), di assegni bancari (art. 1143 n. 19 CO), di titoli affini alle cambiali e di altri titoli all'ordine (art. 1147, 1151 e 1152 CO), come pure di polizze di assicurazione (art. 13 della LF sul contratto d'assicurazione).

*Art. 51 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La procedura davanti alle autorità cantonali e la redazione delle loro decisioni sono regolate dalla legislazione cantonale, salvo le riserve seguenti:

- a. nelle cause di carattere pecuniario, se non è chiesta una somma di denaro determinata in cifre, la domanda indicherà e, ove ciò sia possibile senza rilevanti complementi, la decisione accerterà se il valore litigioso richiesto è raggiunto;

*Art. 55 cpv. 1 lett. a e c*

<sup>1</sup> Oltre la designazione della decisione impugnata e della controparte, l'atto di ricorso deve contenere:

- a. nelle cause di carattere pecuniario, il cui oggetto litigioso non consiste in una somma di denaro determinata in cifre, l'indicazione che il valore litigioso è raggiunto, come pure, se è il caso, i motivi per i quali il ricorrente contesta un accertamento contrario della giurisdizione inferiore;
- c. la motivazione delle conclusioni. Essa deve esporre in modo conciso quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in che consiste la violazione. Non deve criticare accertamenti di fatto, né addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale;

#### *Art. 59*

Risposta,  
ricorso adesivo

<sup>1</sup> Alla parte contro la quale il ricorso è diretto è assegnato un termine di 30 giorni per rispondere al ricorso per riforma, eccetto che il Tribunale, giudicando in procedura semplificata, non entri nel merito del ricorso o lo respinga.

<sup>2</sup> La parte contro la quale il ricorso è diretto può presentare, nella risposta, un ricorso adesivo in cui domanda modifiche della sentenza contro il ricorrente.

<sup>3</sup> Le disposizioni formali relative all'atto di ricorso sono applicabili, per analogia, alla risposta e al ricorso adesivo.

<sup>4</sup> Alle controparti è assegnato un termine di risposta al ricorso adesivo. Di regola, non ha luogo un altro scambio di scritti.

<sup>5</sup> Il ricorso adesivo cade se il ricorso per riforma è ritirato o se il Tribunale non entra nel merito.

#### *Art. 60 e 61*

##### *Abrogati*

#### *Art. 62 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il presidente può ordinare un dibattimento.

##### <sup>2</sup> *Abrogato*

#### *Art. 72 cpv. 2 e 3*

##### <sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> Il Tribunale federale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l'atto di ricorso all'autorità da cui emana la decisione impugnata e alla parte contro la quale il ricorso è diretto. Assegna loro un congruo termine per la risposta.

#### *Art. 73 cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ...; nel caso previsto nell'articolo 68 capoverso 1 lettera e, può peraltro pronunciare esso medesimo sulla questione della competenza, se essa è in stato d'essere giudicata.

Esaurimento  
del corso  
delle istanze  
cantionali

*Art. 86*

<sup>1</sup> Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile soltanto contro decisioni cantionali di ultima istanza.

<sup>2</sup> In materia di doppia imposizione intercantonale o di sequestro di beni di Stati esteri, non dev'essere esaurito il corso delle istanze cantionali.

*Art. 92*

Procedura parti-  
colare d'esame  
preliminare

<sup>1</sup> L'oggetto di un ricorso di diritto pubblico è esaminato preliminarmente dalle sezioni riguardo al suo rilievo.

<sup>2</sup> Una causa è rilevante:

- a. se la questione di diritto che essa pone è d'importanza fondamentale, non è ancora stata giudicata dal Tribunale federale o è meritevole di un nuovo esame;
- b. se la decisione impugnata si scosta dalla giurisprudenza del Tribunale federale;
- c. se trattasi di ricorso contro decreti cantionali o di ricorso concernente il diritto di voto.

<sup>3</sup> Negli altri casi, il rilievo della causa può essere negato soltanto se un esame sommario del ricorso, della decisione impugnata e dell'inserito dell'autorità inferiore non rivela alcun elemento a sostegno della censurata violazione del diritto.

*Art. 93 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Tribunale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l'atto di ricorso tanto all'autorità che ha preso la decisione o emanato il decreto impugnato, quanto alla controparte e agli altri eventuali interessati; nella comunicazione è assegnato un congruo termine per la risposta e la produzione degli atti.

*Art. 98 lett. e*

Il ricorso di diritto amministrativo, riservato l'articolo 47 capoversi 2 a 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, è ammissibile contro le decisioni:

- e. delle commissioni federali di ricorso o di arbitrato, compresi i tribunali arbitrali istituiti in virtù di contratti di diritto pubblico;

*Art. 98a*

IIa. Ultime  
istanze  
cantionali

<sup>1</sup> I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie di ultima istanza cantonale, nella misura in cui le decisioni di quest'ultime siano direttamente impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Essi ne disciplinano la competenza, l'organizzazione e la procedura nell'ambito delle pertinenti disposizioni del diritto federale.

<sup>3</sup> Il diritto di ricorrere e i motivi di ricorso devono essere garantiti almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 99 lett. e ed e<sup>bis</sup>*

Il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile contro:

- e. le decisioni su autorizzazioni concernenti impianti nucleari o provvedimenti preparativi;
- e.<sup>bis</sup> la concessione o il diniego di autorizzazioni di costruire o di mettere in servizio altri impianti tecnici o veicoli;

*Art. 100, lett. a, b, n. 5, lett. e, n. 5, lett. f, k, r e s*

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

- a. le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna della Confederazione, neutralità, protezione diplomatica, cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario e altri affari esteri;
- b. in materia di polizia degli stranieri:
  - 5. le decisioni concernenti l'ammissione provvisoria di stranieri;
- e. in materia di rapporti di servizio del personale federale:
  - 5. *Abrogato*
- f. le decisioni in materia di procedimento penale, salvo quelle concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere contro agenti della Confederazione e, nella misura in cui il diritto federale non disponga altrimenti, quelle concernenti l'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
- k. in materia di scuole:
  - 1. il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere certificati svizzeri di maturità;
  - 2. il riconoscimento, il rifiuto di riconoscere o la revoca del riconoscimento di scuole svizzere all'estero;
- r. le decisioni in materia di promovimento della ricerca, nella misura in cui il diritto federale preveda che il Consiglio federale giudichi come istanza unica;
- s. in materia di protezione dell'ambiente:
  - 1. le decisioni concernenti l'obbligo ingiunto ai Cantoni di mettere a disposizione di altri Cantoni appropriati impianti di riciclaggio, di neutralizzazione o di eliminazione dei rifiuti come anche, in questo contesto, la ripartizione delle spese;
  - 2. le decisioni concernenti l'ubicazione delle discariche e di altri impianti di inquinamento per rifiuti pericolosi;

3. la designazione delle organizzazioni di protezione dell'ambiente legittimate a ricorrere.

*Art. 101 lett. d*

Il ricorso di diritto amministrativo non è nemmeno ammissibile contro:

- d. le decisioni sulla revoca totale o parziale di decisioni contro le quali il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile, salvo quelle sulla revoca di decisioni attributive di vantaggi giusta gli articoli 99 lettere c, d, e<sup>bis</sup>, f ed h e 100 lettera b numero 3, lettere c ed e numero 1, lettera k numero 1 e lettera l.

*Art. 104 lett. c n. 1 e 2*

Il ricorrente può far valere:

c. l'inadeguatezza:

1. di decisioni di prima istanza concernenti la determinazione di contribuzioni o di indennità di diritto pubblico;
2. di misure disciplinari pronunciate dal Consiglio federale in prima istanza contro agenti federali;

*Art. 105 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale, se l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria e i fatti non siano manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura.

*Art. 109*

*Abrogato*

*Art. 110 cpv. 1 prima parte*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale, se ordina uno scambio di scritti, comunica l'atto di ricorso all'istanza inferiore e a eventuali controparti o interessati; ...

*Art. 112*

9. Dibattimento Il presidente può ordinare un dibattimento.

*Art. 116*

1. Ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo

Il Tribunale federale giudica come istanza unica, riservato l'articolo 117, le contestazioni fondate sul diritto amministrativo federale concernenti:

- a. i rapporti tra Confederazione e Cantoni, salvo quelle in materia di approvazione di atti legislativi;
- b. i rapporti tra Cantoni;
- c. le pretese di risarcimento risultanti dall'attività ufficiale di persone di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a a c della legge sulla responsabilità.



*Art. 117 lett. c*

L'azione di diritto amministrativo non è ammissibile quando:

- c. la trattazione della vertenza spetta, secondo altre leggi federali, a un'autorità nel senso dell'articolo 98 lettere b a h; le decisioni di questa autorità sono impugnabili, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo.

*Art. 118*

*Abrogato*

*Art. 120*

2. Disposizioni  
completive  
di procedura

Nel rimanente, sono applicabili per analogia l'articolo 105 capoverso 1 della presente legge e gli articoli 3 a 85 della legge di procedura civile federale.

*Art. 123 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Il Tribunale federale delle assicurazioni si compone di 9 giudici e di 9 supplenti.

<sup>2</sup> Gli articoli 1 a 5 sono applicabili per analogia alla nomina dei giudici e dei supplenti, l'articolo 6 alla nomina del presidente e del vicepresidente.

*Art. 125 primo periodo*

Il Tribunale federale delle assicurazioni si organizza inoltre applicando per analogia gli articoli 8, 9 capoversi 1 a 3 e 7, 10, 11, 13 capoversi 1 a 3 e 5, 14, 15 capoversi 1 e 2, 16 a 18, 19 capoverso 2, 20 a 26 e 28. ...

*Art. 127 cpv. 1*

*Abrogato*

*Art. 128*

II. Competenza  
I. Come  
istanza  
di ricorso  
a. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni nel senso degli articoli 97, 98 lettere b a h e 98a in materia di assicurazioni sociali.

*Art. 130*

2. Come  
istanza unica  
a. Principio

Il Tribunale federale delle assicurazioni giudica in istanza unica le azioni di diritto amministrativo nel senso dell'articolo 116 in materia di assicurazioni sociali.

Riserva della legge federale sulla procedura penale

*Art. 139*

La legge federale sulla procedura penale è applicabile alla revisione delle sentenze emanate dalle autorità giudiziarie penali della Confederazione sull'azione penale.

Violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

*Art. 139a*

<sup>1</sup> La domanda di revisione di una decisione del Tribunale federale o di una istanza inferiore è ammissibile quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.

<sup>2</sup> Il Tribunale federale, se accerta che la revisione è necessaria ma che è di competenza di un'istanza inferiore, rimette il caso a quest'ultima per lo svolgimento della procedura di revisione.

<sup>3</sup> L'autorità inferiore cantonale deve entrare nel merito della domanda di revisione anche se il diritto cantonale non prevede questo motivo di revisione.

*Art. 141 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> La domanda di revisione dev'essere depositata presso il Tribunale federale, a pena di perenzione:

...

c. per i casi previsti nell'articolo 139a, entro 90 giorni dal momento in cui l'Ufficio federale di giustizia ha notificato alle parti la decisione delle autorità europee.

*Art. 149*

*Abrogato*

*Art. 150 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque adisce il Tribunale federale deve, su ordine del presidente, fornire garanzie per le spese presunte del processo (art. 153 e 153a). Eccezionalmente, per motivi speciali, il Tribunale può dispensare interamente o parzialmente dalla prestazione di garanzie.

Spese processuali  
a. In generale

*Art. 153*

<sup>1</sup> Le spese processuali a carico delle parti comprendono la tassa giustizia, le spese per la traduzione in o da una lingua che non è lingua nazionale, le spese di perizia, le indennità ai testimoni e le spese di detenzione preventiva.

<sup>2</sup> Nel caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare, in tutto o in parte, alla riscossione delle spese processuali.

#### *Art. 153a*

b. Tassa  
di giustizia

<sup>1</sup> La tassa di giustizia è fissata in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti.

<sup>2</sup> Essa oscilla:

- a. tra 1000 e 100 000 franchi, nelle cause giudicate dal Tribunale federale in istanza unica;
- b. tra 200 e 5000 franchi per i ricorsi di diritto pubblico e di diritto amministrativo senza carattere pecuniario;
- c. tra 200 e 50 000 franchi nelle altre cause.

<sup>3</sup> Il Tribunale federale può aumentare tali importi, al massimo sino al doppio, qualora motivi particolari lo giustificino.

#### *Art. 154 cpv. 2*

<sup>2</sup> Anche in altre contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste interesse pecuniario.

#### *Art. 156 cpv. 4*

*Abrogato*

### *Modificazione di designazioni*

*(Concerne solo il testo tedesco)*

## II

Le modificazioni di altri atti legislativi sono riprodotte nell'allegato, che è parte integrante della presente legge.

## III

### **Disposizioni finali**

#### **1. Disposizioni esecutive**

<sup>1</sup> I Cantoni emanano, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive disciplinanti la competenza, l'organizzazione e la procedura delle ultime istanze cantonali secondo l'articolo 98a.

<sup>2</sup> Sino alla promulgazione della legislazione esecutiva, i Cantoni possono, se necessario, emanare tali disposizioni provvisoriamente in forma di atti legislativi non sottoposti a referendum.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale emana, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni esecutive concernenti:

- a. l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato giusta gli articoli 71a a 71c della legge federale sulla procedura amministrativa ;
- b. la competenza decisionale nei casi in cui l'azione di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni quale istanza unica era ammissibile secondo il diritto previgente, ma non lo è più giusta gli articoli 116 e 130. La competenza decisionale va trasferita a un'autorità federale competente secondo la materia, che sia direttamente o indirettamente un'istanza inferiore del Tribunale federale o del Tribunale federale delle assicurazioni. Come istanze direttamente inferiori devono essere designate commissioni federali di ricorso o di arbitrato competenti secondo la materia.

## **2. Abrogazione di disposizioni contrarie**

<sup>1</sup> Le disposizioni di diritto cantonale e federale contrarie alla presente legge sono abrogate con la sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Sono eccettuate le disposizioni contrarie sulla competenza, l'organizzazione e la procedura delle autorità cantonali di ultima istanza, come anche sull'ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo; esse rimangono in vigore sino al momento in cui i Cantoni e il Consiglio federale avranno emanato le disposizioni esecutive della presente legge.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può adeguare redazionalmente alla presente legge le disposizioni di leggi e decreti federali ad essa contrarie, che non hanno però subito modificazioni formali nel quadro della presente revisione.

## **3. Disposizioni transitorie**

<sup>1</sup> La presente legge è applicabile ai procedimenti avviati innanzi al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni, dopo la sua entrata in vigore. Ai procedimenti di ricorso è però applicabile soltanto se anche la decisione impugnata è posteriore alla sua entrata in vigore.

<sup>2</sup> Gli articoli 15, 36a e b, 92, 150, 153 e 153a della presente legge sono inoltre applicabili a tutti i procedimenti pendenti innanzi al Tribunale federale o al Tribunale federale delle assicurazioni, al momento della sua entrata in vigore.

<sup>3</sup> I Cantoni ed il Consiglio federale emanano disposizioni transitorie corrispondenti per le rispettive disposizioni esecutive.

## **4. Referendum ed entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Esso rinvia l'entrata in vigore delle disposizioni, riprodotte nell'allegato alla presente legge e concernenti l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, come anche l'ammissibilità dell'azione di diritto amministrativo, sino al momento in cui emanerà corrispondenti disposizioni esecutive.

## Modificazioni di altri atti legislativi

### 1. Legge sulla responsabilità<sup>1)</sup>

#### Art. 10

<sup>1</sup> L'autorità competente giudica le pretese litigiose che siano avanzate dalla Confederazione o contro di essa. La procedura ricorsuale è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria federale.

<sup>2</sup> Il Tribunale federale giudica come istanza unica, secondo gli articoli 116 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, le pretese contestate di risarcimento o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall'attività ufficiale delle persone indicate nell'articolo 1 capoverso 1 lettere a-c. L'azione contro la Confederazione può essere proposta dinanzi al Tribunale federale, se l'autorità competente ha contestato la pretesa o non si è pronunciata su di essa entro tre mesi dal giorno in cui è stata fatta valere.

#### Art. 19 cpv. 3

<sup>3</sup> L'organizzazione statuisce sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro di essa, come anche sulle pretese dell'organizzazione avanzate contro gli organi o gli impiegati colpevoli. La sua decisione è impugnabile, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. La procedura ricorsuale è retta dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

#### Art. 20 cpv. 3

<sup>3</sup> Se, nei casi di cui all'articolo 10 capoverso 2, la Confederazione contesta la pretesa oppure non si pronuncia su di essa nel termine di tre mesi, la persona lesa deve proporre un'azione entro un nuovo termine di sei mesi, a pena di penzione.

### 2. Legge sull'organizzazione dell'amministrazione

#### Art. 42 cpv. 1<sup>bis</sup>

<sup>1bis</sup> Esse sono trasferite per legge al dipartimento competente in materia, qualora trattisi di decisioni che, secondo la legge sull'organizzazione giudiziaria, siano impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale; è riservato il ricorso di diritto amministrativo contro decisioni del Consiglio federale giusta l'articolo 98 lettera a della legge sull'organizzazione giudiziaria.

### 3. Legge federale sulla procedura amministrativa

#### Art. 11 marg.

C. Rappresentanza e patrocinio  
I. In generale

II. Rappre-  
sentanza  
obbligatoria

*Art. 11a*

<sup>1</sup> Se più di 20 persone agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'autorità può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti.

<sup>2</sup> Se non vi provvedono entro un congruo termine, l'autorità designa loro uno o più rappresentanti.

<sup>3</sup> Le disposizioni sulle spese ripetibili nella procedura di ricorso si applicano per analogia alle spese di rappresentanza. La parte, contro la quale sono dirette le petizioni deve, su ordine dell'autorità, anticipare le spese per la rappresentanza ufficiale.

*Art. 22a*

IIIa. Sospen-  
sione dei  
termini

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni non decorrono:

- a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
- b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
- c. dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

*Art. 30 marg.*

II. Audizione  
preliminare  
1. In generale

*Art. 30a*

2. Procedura  
speciale

<sup>1</sup> Se da una decisione saranno presumibilmente toccate numerose persone, l'autorità, prima di pronunciarsi, può pubblicare la petizione o il progetto di decisione, senza motivazione, in un foglio ufficiale e depositare contemporaneamente la petizione o il progetto di decisione motivato, indicando il luogo di deposito.

<sup>2</sup> Essa sente le parti, assegnando loro un congruo termine per le obiezioni.

<sup>3</sup> Nella pubblicazione l'autorità avverte le parti riguardo all'obbligo di designare, se del caso, uno o più rappresentanti, come anche di pagare le spese processuali e le spese ripetibili.

*Art. 36 frase introduttiva, lett. c e d*

L'autorità può notificare le sue decisioni mediante pubblicazione in un foglio ufficiale:

- c. in una causa con numerose parti;
- d. in una causa nella quale le parti non possano essere determinate tutte senza oneri eccessivi.

*Art. 46 lett. f e g*

Non è ammissibile il ricorso contro:

- f. la determinazione di un termine per scegliere uno o più rappresentanti;
- g. la designazione di uno o più rappresentanti.



### *Art. 66 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'autorità di ricorso, a domanda di una parte o d'ufficio, procede alla revisione della sua decisione:

- a. quando sulla stessa ha influito un crimine o un delitto;
- b. quando la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione.

## **Capitolo IV: Autorità speciali**

### *Art. 71a*

A. Commissioni federali di ricorso e di arbitrato  
I. Competenza e procedura

<sup>1</sup> Se altre leggi federali lo prevedono, le commissioni di arbitrato giudicano come autorità di prima istanza e le commissioni federali di ricorso, come autorità di ricorso.

<sup>2</sup> La procedura delle commissioni è determinata dalla presente legge. Sono riservati gli articoli 2 e 3.

<sup>3</sup> Nella misura in cui le commissioni giudichino come commissioni arbitrali, il Consiglio federale può, se necessario, emanare disposizioni derogatorie.

### *Art. 71b*

II. Organizzazione  
a. Composizione e nomina

<sup>1</sup> Le commissioni si compongono di sette giudici a meno che il diritto federale non preveda un numero superiore.

<sup>2</sup> Esse giudicano nella composizione di cinque giudici le questioni giuridiche di importanza fondamentale e nella composizione di tre giudici, negli altri casi; il diritto federale può prevedere un giudice unico, in particolare nel caso di ricorsi manifestamente inammissibili, infondati o fondati o di ricorsi contro decisioni su pretese pecuniarie di esiguo valore litigioso.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale nomina i presidenti, i vicepresidenti e gli altri giudici. Bada affinché vi siano equamente rappresentate le minoranze linguistiche e le diverse regioni del Paese. Provvede affinché nelle commissioni, competenti in un settore particolare, siano equamente rappresentati gli ambienti interessati.

<sup>4</sup> Può designare un presidente comune per più commissioni e, se la quantità di lavoro lo esige, nominare giudici a tempo pieno.

<sup>5</sup> D'intesa con il presidente è istituita una segreteria per ogni commissione o in comune per più commissioni.

### *Art. 71c*

b. Indipendenza

<sup>1</sup> I giudici, nella loro attività, sono indipendenti e sottostanno unicamente alla legge.

<sup>2</sup> I giudici non possono appartenere all'amministrazione federale.

<sup>3</sup> Del rimanente, l'ordinamento dei giudici a tempo parziale è disciplinato dal diritto federale applicabile ai membri delle commissioni extraparlamentari.

<sup>4</sup> Il rapporto di servizio dei giudici a tempo pieno è determinato per analogia secondo il diritto federale sul rapporto di servizio dei funzionari federali, nella misura in cui l'applicazione di tale diritto non possa pregiudicare l'indipendenza giudiziaria; il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie. Può inoltre uniformare la durata in carica e il limite di età per i giudici a tempo pieno e per quelli a tempo parziale.

<sup>5</sup> Il personale delle segreterie delle commissioni di ricorso è subordinato, per questa sua attività, ai presidenti delle commissioni.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale esercita la sorveglianza amministrativa sulla gestione delle commissioni; queste gli presentano annualmente un rapporto sulla loro gestione e destinazione dell'Assemblea federale.

#### *Art. 71d*

##### c. Eccezioni

Gli articoli 71b e 71c non si applicano alle commissioni seguenti, la cui organizzazione è determinata esclusivamente dal diritto federale applicabile in materia:

- a. le commissioni di arbitrato in materia di riscossione dei diritti d'autore;
- b. le commissioni di ricorso in materia di visite sanitarie militari e le commissioni di stima dell'amministrazione militare;
- c. le commissioni di stima in materia d'espropriazione;
- d. la commissione di stima e la commissione di ricorso per la bonifica della pianura della Linth;
- e. l'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
- f. il tribunale arbitrale della Commissione AVS/AI;
- g. l'autorità di ricorso in materia di rimborso delle spese amministrative dell'assicurazione-disoccupazione;
- h. le commissioni di ricorso in materia di mercato caseario e le commissioni regionali di ricorso in materia di contingentamento delle forniture lattiere.

#### *Art. 72 marg.*

B. Consiglio federale

I. Come autorità di ricorso

1. Ammissibilità del ricorso

a. In generale

*Art. 73 marg.*

b. Decisioni e  
atti legislativi  
cantionali

*Art. 74 marg.*

2. Inammissibi-  
lità del ricorso

*Art. 75 marg.*

3. Istruzione  
del ricorso

*Art. 76*

4. Astensione

<sup>1</sup> Il consigliere federale, contro il cui dipartimento è diretto il ricorso, si astiene nella decisione del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Il suo dipartimento può partecipare, nel procedimento del Consiglio federale, come un ricorrente e può inoltre prendere parte alla procedura di corapporto secondo l'articolo 54 della legge federale sull'organizzazione dell'amministrazione.

<sup>3</sup> Se durante la procedura di corapporto sono addotti nuovi elementi di fatto o di diritto, il ricorrente, eventuali controparti o altri interessati devono essere sentiti al riguardo.

*Art. 77 marg.*

5. Disposizioni  
completive  
di procedura

*Art. 78 marg.*

II. Come giu-  
risdizione unica  
o di prima  
istanza

*Art. 79 marg.*

C. Assemblea  
federale

**4. Ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927**

*Art. 33*

Sono autorità disciplinari:

- a. il Consiglio federale e le autorità subordinate da esso designate, per i loro funzionari;
- b. il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni, per i loro funzionari;
- c. le autorità di ricorso secondo l'articolo 58 della presente legge.

## Capitolo VII: Ricorsi

### *Art. 58*

<sup>1</sup> Nelle vertenze con un'istituzione di previdenza per il personale, la protezione giuridica è regolata dall'articolo 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

<sup>2</sup> Le autorità competenti per i ricorsi in materia di altre pretese pecuniarie risultanti dal rapporto di servizio, pretese non pecuniarie e misure disciplinari sono:

- a. i dipartimenti, la Cancelleria federale, la Direzione generale delle dogane e gli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione, per le decisioni di prima istanza di autorità subordinate;
- b. se è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale:
  1. il Tribunale federale, per le decisioni di prima istanza del Consiglio federale e per le decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni negli affari inerenti al proprio personale;
  2. il Tribunale federale delle assicurazioni, per le decisioni del Tribunale federale negli affari inerenti al proprio personale;
  3. la Commissione di ricorso in materia di personale federale, per le decisioni su ricorso o di prima istanza dei dipartimenti, della Cancelleria federale, della Direzione generale delle dogane e degli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione;
- c. se non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale:
  1. il dipartimento competente, per le decisioni su ricorso o di prima istanza della Direzione generale delle dogane e degli organi di ultima istanza delle aziende o istituti autonomi della Confederazione;
  2. il Consiglio federale, per le decisioni di prima istanza dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- d. il Tribunale federale, per le decisioni della Commissione di ricorso in materia di personale federale.

### *Art. 59*

<sup>1</sup> Se non è ammissibile, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, le decisioni su ricorso dei dipartimenti e della Cancelleria federale sono definitive.

<sup>2</sup> Le decisioni di prima istanza o su ricorso degli organi di ultima istanza degli istituti o delle aziende autonomi della Confederazione sono definitive, in quanto il Consiglio federale lo prescrive nei regolamenti dei funzionari e in quello degli impiegati; se dichiara definitive le decisioni su ricorso, può prevedere due istanze di ricorso in seno agli istituti o aziende.

*Art. 60*

<sup>1</sup> Le commissioni disciplinari esprimono il loro parere, a domanda del ricorrente, sui ricorsi contro misure disciplinari che non sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, ad eccezione dell'ammontamento e della multa fino a 20 franchi.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione e la procedura delle commissioni disciplinari.

*Art. 61*

*Abrogato*

**5. Decreto federale del 19 dicembre 1969 concernente il numero dei cancellieri e dei segretari del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni**

*Abrogato*

**6. Decreto federale del 19 dicembre 1924 concernente l'accettazione di funzioni arbitrali da parte dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni**

*Abrogato*

**7. Legge federale del 4 ottobre 1985 sull'affitto agricolo**

*Art. 51* Ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di affitto  
Le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, che decide definitivamente.

**8. Legge federale del 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, delle indicazioni di provenienza di merci e delle distinzioni industriali**

*Art. 16<sup>bis</sup> cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale in materia di marche e contro le decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla cancellazione d'ufficio di una marca è ammissibile il ricorso alla Commissione della proprietà intellettuale e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>3</sup> La stessa via di ricorso vale per le decisioni dell'Ufficio federale del registro di commercio circa l'inammissibilità di una ragione sociale di una ditta commerciale e del nome di associazioni o fondazioni.

**9. Legge federale del 30 marzo 1900 sui disegni e modelli industriali**

*Art. 17<sup>bis</sup>*

Le decisioni dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale in materia di disegni e modelli sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso della proprietà intellettuale e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**10. Legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione**

*Art. 59c*

D. Rimedi  
giuridici

Le decisioni in materia di brevetti dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso della proprietà intellettuale e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 87 cpv. 5*

<sup>5</sup> Il richiedente può impugnare mediante opposizione dinanzi all'esaminatore la decisione presa da quest'ultimo di assoggettare o di non assoggettare la domanda all'esame preventivo; contro la decisione su opposizione è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso della proprietà intellettuale.

*Art. 88 cpv. 2, art. 89 cpv. 3, art. 90 cpv. 4, art. 91 a 94*

*Abrogati*

*Art. 106*

F. Rimedi  
giuridici  
1. Istanza  
di ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni degli esaminatori e delle divisioni di opposizione sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso della proprietà intellettuale.

<sup>2</sup> Le decisioni della Commissione di ricorso della proprietà intellettuale prese nell'ambito dell'esame preventivo ufficiale sono definitive.

*Art. 106a cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Ha diritto di ricorrere alla Commissione della proprietà intellettuale:

...

**11. Legge federale del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali**

*Art. 25* Autorità di ricorso

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso della proprietà intellettuale.

<sup>2</sup> Questa decide definitivamente sull'ammissibilità della protezione di una varietà secondo l'articolo 5.

<sup>3</sup> Contro le altre decisioni della Commissione di ricorso della proprietà intellettuale è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.



**12. Legge federale del 20 dicembre 1985 su i cartelli e le organizzazioni analoghe**

*Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il ricorso alla Commissione DFEP e, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale sono ammissibili:

- a. entro 30 giorni, contro le decisioni del Dipartimento federale dell'economia pubblica, giusta l'articolo 37;
- b. entro 30 giorni, contro le decisioni della Commissione dei cartelli, giusta l'articolo 35 capoverso 3;
- c. entro 10 giorni, contro le decisioni della Commissione dei cartelli, giusta l'articolo 31 capoverso 3.

**13. Legge di procedura civile federale**

*Art. 69 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 153, 153a, 156 e 159 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

**14. Legge federale del 20 novembre 1850 sulla competenza di foro nelle cause civili istituite dalla Confederazione e contro di essa**

*Abrogata*

**15. Legge federale sulla procedura penale**

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il procuratore generale può farsi sostituire dai propri sostituti ordinari e dai propri aggiunti. È autorizzato a farsi rappresentare da incaricati speciali nei procedimenti davanti ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni giusta la legge federale sul diritto penale amministrativo.

*Art. 47 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'arrestato è condotto senza indugio dinanzi all'autorità che ha emesso l'ordine di arresto e, in caso di inchiesta della polizia giudiziaria, dinanzi al giudice istruttore; deve essere interrogato, al più tardi il primo giorno feriale successivo alla sua consegna in carcere, sui fatti che hanno determinato l'arresto. Se l'arresto è mantenuto, l'imputato deve essere informato dei motivi di questa misura.

*Art. 66<sup>quinquies</sup>*

<sup>1</sup> Il giudice istruttore comunica alla persona in causa, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'inchiesta, i motivi, il genere e la durata della sorveglianza.

<sup>2</sup> Può rinunciare a tale comunicazione soltanto se un interesse pubblico essenziale, segnatamente la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esige il mantenimento del segreto. A tal fine, chiede l'approvazione del presidente della Camera d'accusa.

<sup>3</sup> Se il giudice istruttore rifiuta di dire se la sorveglianza è stata eseguita, la persona in causa può ricorrere, entro 30 giorni, al presidente della Camera di accusa.

*Art. 72 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli articoli 66 a 66<sup>quinquies</sup> sono applicabili per analogia.

*Art. 73 cpv. 2*

<sup>2</sup> La decisione di confisca è impugnabile, entro 30 giorni, con ricorso alla Camera di accusa.

*Art. 219 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 229 n. 4*

È ammessa la revisione d'una sentenza cresciuta in giudicato pronunciata dalle Assise federali, dalla Camera criminale o dalla Corte penale federale:

...

4. se la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione delle autorità europee da parte dell'Ufficio federale di giustizia.

*Art. 245*

Le spese sono stabilite secondo gli articoli 146 a 161 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

*Art. 246*

*Abrogato*

*Art. 271 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> Se il valore litigioso delle conclusioni civili, calcolato conformemente alle disposizioni applicabili ai ricorsi per riforma, non raggiunge l'importo necessario e non si tratta di una pretesa per la quale il ricorso per riforma è ammissibile senza riguardo al valore litigioso, il ricorso per cassazione sulle conclusioni civili non è ammesso se non nel caso che la Corte di cassazione sia stata adita anche dell'azione penale.

<sup>4</sup> Sono applicabili per analogia le disposizioni concernenti il ricorso adesivo.

*Art. 275<sup>bis</sup>*

È riservata la procedura semplificata secondo gli articoli 36a e 92 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

*Art. 276 cpv. 1*

<sup>1</sup> Se ordina uno scambio di scritti, la Corte di cassazione comunica l'atto di ricorso agli interessati e assegna loro un termine per presentare le osservazioni scritte.

*Art. 278<sup>bis</sup>*

La revisione e l'interpretazione di sentenze della Corte di cassazione sono disciplinate dagli articoli 136 a 145 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

**16. Procedura penale militare**

*Art. 72a* Comunicazione della sorveglianza

<sup>1</sup> Il giudice istruttore comunica alla persona in causa, entro i 30 giorni successivi alla chiusura dell'inchiesta, i motivi, il genere e la durata della sorveglianza eseguita.

<sup>2</sup> Può rinunciare a tale comunicazione soltanto se un interesse pubblico essenziale, segnatamente la sicurezza della Confederazione o dell'esercito, esige il mantenimento del segreto. A tal fine, chiede l'approvazione del presidente del Tribunale militare di cassazione.

<sup>3</sup> Se il giudice istruttore rifiuta di dire se la sorveglianza è stata eseguita, la persona in causa può ricorrere, entro 30 giorni, al presidente del Tribunale militare di cassazione.

*Art. 73 cpv. 2*

<sup>2</sup> Gli articoli 70 a 72a sono applicabili per analogia.

*Art. 200 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> La revisione di un decreto d'accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:

f. la Corte europea dei diritti dell'uomo o il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha accolto un ricorso individuale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei suoi protocolli e la riparazione è possibile soltanto mediante una revisione; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla notificazione della decisione delle autorità europee da parte dell'Ufficio federale di giustizia.

**17. Legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale**

*Art. 68 lett. c, d ed e*

Le autorità di ricorso sono:

- c. la Commissione di ricorso DFEP per:
- le decisioni di prima istanza e le decisioni su ricorso dell'Ufficio federale;
  - le decisioni di prima istanza del Dipartimento, nella misura in cui siano impugnabili, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
  - le decisioni cantonali su ricorso concernenti l'ammissione a corsi e gli esami;

- d. il Consiglio federale, per altre decisioni cantonali su ricorso e per le decisioni di prima istanza del Dipartimento, in quanto non siano impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale;
- e. il Tribunale federale, per le decisioni della Commissione di ricorso DFEP e per le decisioni cantonali su ricorso, in quanto siano impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, eccettuate quelle concernenti l'ammissione a corsi e gli esami; se contro le decisioni della Commissione di ricorso DFEP non è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo, le decisioni della commissione sono definitive.

#### **18. Legge federale del 28 settembre 1962 sulla cinematografia**

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> Alla procedura di ricorso si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa del Tribunale federale. Le associazioni cinematografiche professionali sono legittimate a ricorrere.

*Art. 20 cpv. 2*

<sup>2</sup> Contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale può essere interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Alla procedura si applicano le disposizioni sulla giurisdizione amministrativa del Tribunale federale. Le associazioni cinematografiche professionali sono legittimate a ricorrere.

#### **19. Legge federale del 9 marzo 1978 sulla protezione degli animali**

*Art. 26 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP.

#### **20. Organizzazione militare**

*Art. 28*

L'Assemblea federale determina la competenza e la procedura per le cause su pretese vantate dalla Confederazione o dirette contro di essa.

#### **21. Decreto dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949 concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero**

*Art. 105*

*Abrogato*

*Art. 106*

La Direzione dell'amministrazione militare federale giudica in prima istanza le pretese risultanti da un infortunio.

*Art. 123 cpv. 2*

<sup>2</sup> La Direzione dell'amministrazione militare federale decide in prima istanza sul regresso contro l'autore di danni alle persone o alla proprietà cagionati a terzi.

*Art. 124*

Le decisioni delle divisioni del Dipartimento militare federale possono essere deferite alla Commissione di ricorso DMF, qualunque sia il valore litigioso.

*Art. 125 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono eccettuate le controversie la cui decisione, per disposizione di legge, è soggetta ad altra procedura. Sono in particolare riservate le disposizioni circa la competenza a decidere sulle pretese concernenti l'assicurazione militare e su quelle di responsabilità civile in base a leggi speciali.

*Art. 128 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni di prima istanza possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso DMF.

**22. Legge federale del 23 marzo 1962 sulla protezione civile**

*Art. 83*

<sup>1</sup> Sulle pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa, che si fondano sulla presente legge ma che non concernono la responsabilità per danni, decide l'Ufficio federale della protezione civile.

<sup>2</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale della protezione civile sono impugnabili dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di protezione civile e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**23. Legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile**

*Art. 14 marg. e cpv. 3*

9. Ricorsi contro decisioni non pecuniarie

<sup>3</sup> Il ricorso è regolato secondo l'articolo 15 capoverso 3 se, nello stesso procedimento, i proprietari contestano l'obbligo di costruire e quello di pagare contributi sostitutivi.

*Art. 15*

10. Ricorso concernente pretese pecuniarie

<sup>1</sup> L'autorità competente secondo il diritto cantonale giudica le pretese pecuniarie del Cantone o del Comune o contro di essi, che sono fondate sulla presente legge.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale della protezione civile giudica le pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa.

<sup>3</sup> Le decisioni dell'autorità cantonale competente e quelle dell'Ufficio federale della protezione civile sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso in materia di protezione civile e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**24. Legge dell'8 ottobre 1982 sull'approvvigionamento del Paese**

*Art. 38 lett. b, c e d*

Sono autorità di ricorso:

- b. la Commissione di ricorso DFEP, contro le decisioni prese dall'Ufficio federale in prima istanza o su ricorso e contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale;

- c. il Tribunale federale, contro le decisioni della Commissione di ricorso DFEP, in quanto sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo; nei casi di cui agli articoli 23 a 28, le decisioni della Commissione di ricorso DFEP sono definitive.

d. *Abrogata*

**Art. 39** Controversie in materia di scorte obbligatorie

La Commissione di ricorso DFEP statuisce come commissione d'arbitrato sulle contestazioni oppONENTI:

- a. le parti in contratti per scorte obbligatorie;
- b. i proprietari di scorte obbligatorie e le loro organizzazioni.

## **25. Legge federale sulle dogane**

**Art. 109 cpv. 1 lett. c n. 4**

<sup>1</sup> Istanze di ricorso sono:

- c. la Commissione di ricorso in materia doganale, per le decisioni di prima istanza o le decisioni su ricorso della Direzione generale delle dogane concernenti:

- 4. le tasse sul traffico pesante e quelle per l'utilizzazione delle strade nazionali;

## **26. Legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo**

**Art. 39a** Commissione di ricorso

Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notifica. Sono eccettuate le decisioni su reclamo concernenti la proroga della riscossione e il condono di tasse di bollo.

**Art. 40** Ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale

<sup>1</sup> Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione.

<sup>2</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.

**Art. 43 cpv. 3, 4 e 5**

<sup>3</sup> Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa, dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

<sup>4</sup> Le decisioni della commissione sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

<sup>5</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.



**27. Decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari**

*Art. 6 cpv. 3, 4 e 5*

<sup>3</sup> Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa, dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione.

<sup>4</sup> Le decisioni della commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione.

<sup>5</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.

*Art. 27, marg. cpv. 3, 4 e 5*

IV. Garanzia  
1. Costituzione  
della garanzia

<sup>3</sup> Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa, dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

<sup>4</sup> Le decisioni della commissione sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

<sup>5</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.

*Art. 27a*

2. Altre  
garanzie

<sup>1</sup> In caso di ripetuto pagamento tardivo, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può obbligare il contribuente a pagare in avvenire l'imposta per rate ogni mese o quindicina.

<sup>2</sup> I grossisti, nei cui confronti le misure del capoverso 1 o dell'articolo 27 si rivelano infruttuose, possono essere radiati dal registro dei grossisti. La radiazione li priva del diritto di acquistare merci esenti dall'imposta secondo gli articoli 14 capoverso 1 lettera a, 23 e 48 lettera h.

**28. Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva**

*Art. 42a*

ab. Commis-  
sione di ricorso

Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Sono ecettuate le decisioni su reclamo concernenti il condono dell'imposta.

b. Tribunale  
federale

*Art. 43*

<sup>1</sup> Le decisioni della Commissione di ricorso sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione.

<sup>2</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.

*Art. 47 cpv. 3, 4 e 5*

<sup>3</sup> Le richieste di garanzie dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sono impugnabili, giusta gli articoli 44 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa, dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

<sup>4</sup> Le decisioni della commissione sono impugnabili, giusta gli articoli 97 segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione.

<sup>5</sup> Anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha facoltà di ricorrere.

**29. Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche**

*Art. 8 cpv. 3 secondo periodo*

<sup>3</sup> ... L'indennità è stabilita in base all'atto d'autorizzazione oppure secondo equità se questo non reca nessuna disposizione in proposito.

*Art. 13 cpv. 4, 14 cpv. 4, 15 cpv. 4 secondo periodo, 25 cpv. 5, 26 cpv. 2 e 28 cpv. 2 secondo periodo*

*Abrogati*

*Art. 44 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Se l'utilizzazione della forza idrica è pregiudicata in modo permanente da lavori pubblici che modificano il corso d'acqua, il concessionario ha diritto a un'indennità quando non gli sia possibile, senza spese eccessive, di adattare il suo impianto al corso d'acqua modificato. L'autorità che fa eseguire i lavori stabilisce l'indennità fondandosi sulla pretesa del concessionario.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 71 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se la concessione è stata accordata da più Cantoni o dal Consiglio federale, la decisione spetta alla Commissione di ricorso in materia di economia idrica, che giudica come commissione arbitrale. Le sue decisioni sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 72 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le decisioni di un dipartimento o di un ufficio federale, rese in applicazione della presente legge e impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, possono essere impuginate dinanzi alla Commissione di ricorso in materia d'economia idrica.

**30. Legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta**

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sull'obbligo di concludere un contratto decide l'Ufficio federale dell'energia.

**31. Legge del 6 ottobre 1960 sull'organizzazione delle PTT**

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le altre azioni di diritto civile e quelle per responsabilità fondate nella legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste, nella legge federale del 14 ottobre 1922 sulla corrispondenza telegrafica e telefonica oppure negli accordi internazionali sul traffico postale, telefonico e telegrafico devono essere proposte:

- a. al Tribunale federale, quando il valore litigioso è almeno di 50 000 franchi;
- b. all'autorità giudiziaria del luogo della sede dell'azienda, o dinanzi a quella del capoluogo del Cantone nel quale è domiciliato l'attore, quando il valore è minore di 50 000 franchi.

**32. Legge federale dell'8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque**

*Art. 10 secondo periodo*

*Abrogato*

**33. Legge sul lavoro**

*Art. 55*

Decisioni di prima istanza o su ricorso dell'Ufficio federale

Le decisioni di prima istanza o su ricorso dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 57*

Ricorso contro le decisioni dell'ultima istanza cantonale

Le decisioni d'ultima istanza cantonale sono impugnabili con ricorso al Consiglio federale, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**34. Legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio**

*Art. 16 Rimedi giuridici*

Le decisioni di ultima istanza cantonale e le decisioni delle autorità federali sull'applicabilità della legge sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**35. Legge federale del 3 ottobre 1951 sulla costituzione di riserve di crisi da parte dell'economia privata**

*Art. 12 Ricorso*

Le decisioni delle autorità incaricate dal Consiglio federale dell'esecuzione della presente legge, ad eccezione di quelle prese in virtù dell'articolo 6 capoverso 2, sono impugnabili entro 30 giorni dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**36. Legge federale del 20 dicembre 1985 sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali**

*Art. 19*

*Abrogato*

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni del Dipartimento e dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, che decide definitivamente, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**37. Legge federale sull'assicurazione contro le malattie**

*Art. 12 cpv. 7*

<sup>7</sup> Il Consiglio federale può affidare i compiti di cui ai capoversi 5 e 6 al Dipartimento federale dell'interno o, in quanto si tratti di designare prestazioni particolari, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Le decisioni sull'iscrizione nell'elenco delle specialità farmaceutiche e dei medicinali confezionati ammessi dalle casse malati sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso in materia di elenco delle specialità e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni.

**38. Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 63 cpv. 4 lett. h*

*Abrogata*

*Art. 105, titolo, cpv. 2 e 3 secondo periodo*

Opposizioni

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> ... È riservato il ricorso previsto nell'articolo 109.

*Art. 106 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'interessato può adire il competente tribunale cantonale delle assicurazioni contro le decisioni su opposizione secondo l'articolo 105 capoverso 1, che non sono impugnabili con ricorso alla commissione federale di cui all'articolo 109, eccettuate quelle concernenti l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi. Il termine di ricorso è di tre mesi per le decisioni su opposizione in materia di prestazioni assicurative e di 30 giorni negli altri casi.

*Art. 109 Ricorso alla Commissione federale di ricorso*

La Commissione federale di ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni giudica i ricorsi contro le decisioni su opposizione dell'INSAI e di altri assicuratori concernenti:

- a. la competenza dell'INSAI di assicurare i lavoratori di un'azienda;
- b. l'attribuzione delle aziende e degli assicurati alle classi e ai gradi delle tariffe dei premi;
- c. le disposizioni per prevenire gli infortuni e le malattie professionali.

*Art. 110 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il ricorso di diritto amministrativo può essere interposto entro 30 giorni al Tribunale federale delle assicurazioni contro le sentenze e le decisioni prese in applicazione degli articoli 57, 106 e 109.

### **39. Legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione**

*Art. 101 lett. c e d*

Sono autorità di ricorso:

- c. la Commissione di ricorso DFEP, per le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'UFIAML e le decisioni dell'Ufficio di compensazione;
- d. il Tribunale federale delle assicurazioni, per le decisioni su ricorso dell'autorità cantonale di ultima istanza o della Commissione di ricorso DFEP.

### **40. Legge federale del 19 marzo 1965 per promuovere la costruzione d'abitazioni**

*Art. 20 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> I Cantoni possono disporre che l'autorità competente per decidere su pretese pecuniarie dei Cantoni o contro di essi lo sia parimenti in materia di pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa; le relative decisioni sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>4</sup> Se il Cantone non fa uso della facoltà di cui al capoverso 3, la Commissione di ricorso DFEP giudica come commissione arbitrale le pretese pecuniarie della Confederazione o contro di essa; la sua decisione è impugnabile con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**41. Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà**

*Art. 59 Rimedi giuridici*

Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**42. Legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna**

*Titolo precedente l'articolo 17*

**IV. Obbligo d'informare, sanzioni, disposizioni penali e protezione giuridica**

*Art. 18a*

Protezione  
giuridica

Le decisioni dell'Ufficio federale delle abitazioni sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**43. Legge federale del 28 giugno 1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane**

*Art. 28*

<sup>1</sup> Le decisioni della Centrale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Le decisioni di prima istanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, in quanto, in ultima istanza, sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**44. Legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fidejussioni nelle regioni montane**

*Art. 11*

Le decisioni dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**45. Legge sull'agricoltura**

*Art. 107*

A. Protezione  
giuridica

<sup>1</sup> Le decisioni di prima istanza o su ricorso prese dagli uffici federali in applicazione della presente legge sono impugnabili dinanzi



zi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Le decisioni di prima istanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica, prese in applicazione della presente legge, sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, in quanto, in ultima istanza, sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**46. Legge federale del 14 dicembre 1979 istituyente contributi per la gestione del suolo agricolo in condizioni difficili**

*Art. 10 Protezione giuridica*

Le decisioni cantonali di ultima istanza sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**47. Legge federale del 23 marzo 1962 su i crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola**

*Art. 49 cpv. 5*

<sup>5</sup> Le decisioni della Confederazione sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**48. Legge del 20 marzo 1959 sui cereali**

*Art. 59 cpv. 3, 4 e 5*

<sup>3</sup> Le decisioni prese dall'amministrazione sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, salvo quelle che rientrano nell'ambito della procedura penale amministrativa.

<sup>4</sup> *Abrogato*

<sup>5</sup> Le decisioni della Commissione di ricorso DFEP sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**49. Decreto federale del 5 ottobre 1984 sulla Società cooperativa svizzera dei cereali e dei foraggi**

*Art. 20 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni della Società sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**50. Decreto federale del 23 giugno 1989 sull'economia zuccheriera indigena**

*Art. 17 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le decisioni di prima istanza o su ricorso dell'Ufficio federale dell'agricoltura sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**51. Decreto federale del 23 giugno 1989 sulla viticoltura**

**Sezione 8: Protezione giuridica e disposizioni penali**

**Art. 32 Rimedi giuridici**

Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**52. Legge del 15 giugno 1962 sulla vendita di bestiame**

**Art. 13a**

Protezione  
giuridica

Le autorità di ricorso sono:

- a. l'Ufficio federale dell'agricoltura, per le decisioni di organizzazioni collaboranti all'esecuzione della presente legge;
- b. un'autorità di ricorso designata dal Cantone, per le decisioni del Cantone sull'assegnazione di sussidi;
- c. la Commissione di ricorso DFEP, per le decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura, comprese quelle su ricorso, come anche per le decisioni di ultima istanza cantonale; le decisioni della Commissione di ricorso DFEP sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**53. Legge federale del 28 giugno 1974 sui contributi ai tenutari di bestiame nella regione di montagna e nella zona prealpina collinare**

**Art. 2<sup>bis</sup> Protezione giuridica**

Le decisioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura e quelle di ultima istanza cantonale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**54. Decreto del 29 settembre 1953 sullo statuto del latte**

**Art. 17 cpv. 3 secondo periodo**

<sup>3</sup> ... Per la BUTYRA, il ricorso al giudice previsto per le società cooperative dal Codice delle obbligazioni è sostituito dal ricorso alla Commissione di ricorso DFEP e, in ultima istanza, dal ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**Art. 37 cpv. 1**

<sup>1</sup> Le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'Ufficio federale dell'agricoltura sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**55. Decreto sull'economia lattiera 1988**

**Art. 28 cpv. 1**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale esige la restituzione dei profitti pecuniari illecitamente ac-

quisiti. La sua decisione è impugnabile dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP e, in ultima istanza, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 30* In generale

Le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'Ufficio federale e le decisioni di ultima istanza cantonale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 31* Contingentamento del latte

<sup>1</sup> Contro le decisioni sul contingentamento del latte è ammissibile il ricorso a una commissione speciale di ricorso. Le decisioni di questa sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, che decide definitivamente.

<sup>2</sup> Su proposta dei Cantoni interessati, il Consiglio federale nomina, per ogni sezione dell'Unione centrale, almeno una commissione di ricorso. Ognuna è composta di tre a cinque membri che devono essere indipendenti dalla sezione interessata. Le commissioni di ricorso decidono parimente sui ricorsi interposti dai produttori non affiliati della loro giurisdizione territoriale.

**56. Legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie**

*Art. 46 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale di veterinaria sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**57. Decreto federale del 18 marzo 1971 sul controllo ufficiale della qualità nell'industria orologiera svizzera**

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni su opposizione, prese dall'operatore, sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP.

**58. Legge federale del 18 marzo 1971 concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo**

*Art. 10* Procedura di ricorso

<sup>1</sup> Le assegnazioni pecuniarie in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono oggetto di decisioni della Società, impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> La procedura è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>3</sup> Anche la Società è legittimata a ricorrere al Tribunale federale.

**59. Decreto federale del 23 giugno 1948 sull'organizzazione del Fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta**

*Art. 7 cpv. 2 a 4*

<sup>2</sup> Le decisioni prese, giusta l'articolo 7 capoverso 1, dall'amministrazione del Fondo di solidarietà sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, entro 30 giorni; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> *Abrogati*

**60. Legge federale del 1° luglio 1966 per il promovimento del credito all'industria alberghiera e alle stazioni climatiche**

*Art. 14 Protezione giuridica*

<sup>1</sup> Le decisioni prese dalla Società secondo la presente legge sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> La procedura è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

**61. Legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi**

*Art. 36 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro e, in ultima istanza, la Commissione di ricorso DFEP giudicano i ricorsi contro le decisioni inerenti ai permessi d'uso.

**62. Legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi**

*Art. 20 Rimedi giuridici*

Le decisioni del Sorvegliante dei prezzi sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**63. Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni**

*Art. 15a*

<sup>1</sup> La procedura di ricorso applicabile alle decisioni concernenti la concessione o il diniego della garanzia è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Le altre decisioni di prima istanza sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**64. Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne**

*Art. 6 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> A meno che il diritto federale non disponga altrimenti, le decisioni di orga-

nizzazioni e istituzioni incaricate dell'esecuzione della presente legge sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP.

<sup>3</sup> Le decisioni, comprese quelle su ricorso, dell'Ufficio federale dell'economia esterna sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP. Le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**65. Decreto federale del 6 ottobre 1978 sugli aiuti finanziari completivi in favore delle regioni economicamente minacciate**

*Art. 12*

<sup>1</sup> Le decisioni dell'Ufficio federale sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP. Le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

<sup>2</sup> Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP, in quanto, in ultima istanza, sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

**66. Legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori**

*Art. 45a* Commissione di ricorso

<sup>1</sup> La Commissione di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private giudica in prima istanza i ricorsi contro le decisioni prese dall'Ufficio delle assicurazioni e dal Dipartimento federale di giustizia e polizia in applicazione della presente legge e di altri atti legislativi in materia di sorveglianza degli assicuratori.

<sup>2</sup> Le sue decisioni sono impugnabili con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

*Art. 46 titolo, cpv. 1 e 2*

Procedura

<sup>1</sup> e <sup>2</sup> *Abrogati*

**67. Legge federale del 25 giugno 1930 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita**

*Art. 40*

*Abrogato*

**68. Legge federale del 20 marzo 1970 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti**

*Art. 24*

Diritto  
di ricorso

<sup>1</sup> La procedura di ricorso applicabile alle decisioni concernenti la concessione o il diniego della garanzia è retta dalle disposizioni generali sull'organizzazione giudiziaria.

<sup>2</sup> Le altre decisioni prese in prima istanza sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso DFEP; le decisioni di questa sono definitive, in quanto non sia ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Invii non recapitabili:  
rimandare al controllo  
degli abitanti del comune

---

## Raccomandazioni di voto

Il Consiglio federale e il Parlamento raccomandano alle elettrici e agli elettori di votare come segue il 1° aprile 1990:

- **NO** all’iniziativa popolare «Alt al cemento – per una limitazione delle costruzioni stradali»
- **NO** all’iniziativa popolare «Per un paesaggio senza autostrade tra Morat e Yverdon»
- **NO** all’iniziativa popolare «Per un Knonauer Amt senza autostrade»
- **NO** all’iniziativa popolare «Per un paesaggio senza autostrade nella regione dell’Aar tra Bienne e Soletta/Zuchwil»
- **SI** al decreto federale sulla viticoltura
- **SI** alla revisione della legge federale sulla organizzazione giudiziaria